



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 24/10

di iniziativa del Consigliere D. BEVACQUA recante:
"Disposizioni per il rilancio dell'agricoltura calabrese"
relatore: G. AIETA;

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	21/04/2015
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	24/04/2015
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	
NUMERO ARTICOLI	

Normativa comunitaria

Reg. (CE) 15 dicembre 2006, n. 1974/2006 pag. 3
recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

Normativa nazionale

D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 102. pag. 64
Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della L. 7 marzo 2003, n. 38.

D.P.R. 31 marzo 2001, n. 200 pag. 81
Regolamento recante riordino dell'ISMEA e revisione del relativo statuto

Normativa regionale

Delibera di Giunta regionale n.114 del 20/04/2015 pag. 89
Approvazione schema di "Accordo ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/90 tra il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, la Regione Calabria e l'Istituto di Servizi per il MercatoAgricolo Alimentare (ISMEA) per l'attivazione degli Strumenti finanziari nazionali nei PSR 2014-2020 el'utilizzo sinergico delle misure a favore dei giovani agricoltori".

Normativa comparata

SARDEGNA L.R. 17-11-2010 n. 15 (ART. 17) pag. 102
Disposizioni in materia di agricoltura.

VENETO L.R. 12-12-2003 n. 40 (ART 33) pag. 103
Nuove norme per gli interventi in agricoltura.

MOLISE L.R. 16-4-2003 n. 15 (ART 13) pag. 104
Interventi per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione del territorio montano

Reg. (CE) 15 dicembre 2006, n. 1974/2006 ⁽³⁾.

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE

recante disposizioni di applicazione del [regolamento \(CE\) n. 1698/2005](#) del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) ^{(2) (3)}.

(3) Il presente regolamento è stato abrogato dall'[articolo 19 del regolamento \(UE\) n. 807/2014](#).

[LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il [regolamento \(CE\) n. 1698/2005](#) del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) , in particolare l'articolo 5, paragrafo 6, l'articolo 19, paragrafo 2, seconda frase, l'articolo 32, paragrafo 1, lettera b), l'articolo 66, paragrafo 3, terzo comma, l'articolo 70, paragrafo 1 e l'articolo 91,

considerando quanto segue:

(1) Il [regolamento \(CE\) n. 1698/2005](#) ha definito un quadro giuridico unico per il sostegno del FEASR allo sviluppo rurale nell'insieme della Comunità. Tale quadro giuridico deve essere completato da opportune disposizioni di applicazione.

(2) Relativamente alla compatibilità con le misure finanziate da altri strumenti della politica agricola comune, occorre disciplinare in dettaglio le eccezioni al sostegno allo sviluppo rurale, in particolare quelle citate all'[articolo 5, paragrafo 6, del regolamento \(CE\) n. 1698/2005](#). Il sostegno agli investimenti nel settore dello sviluppo rurale deve rispettare eventuali limiti o vincoli settoriali ed evitare di creare sovraccapacità nei settori interessati.

(3) Occorre definire le modalità per l'aggiornamento dei piani strategici nazionali in termini di contenuti, procedure e tempi.

(4) Per consentire agli Stati membri e alla Commissione di predisporre in modo tempestivo ed efficiente il nuovo quadro di programmazione, è necessario precisare il termine che intercorre tra la presentazione dei programmi di sviluppo rurale e la loro approvazione da parte della Commissione.

(5) Occorre definire le modalità per la presentazione dei programmi di sviluppo rurale e per la loro revisione. Al fine di agevolare la stesura dei programmi di sviluppo rurale nonché il loro esame e la loro approvazione da parte della Commissione, è necessario stabilire norme comuni circa la struttura e il

contenuto dei programmi stessi, in particolare sulla base dei requisiti enunciati all'[articolo 16 del regolamento \(CE\) n. 1698/2005](#). Occorrono inoltre disposizioni specifiche relative ai quadri nazionali di cui all'[articolo 15, paragrafo 3, del regolamento \(CE\) n. 1698/2005](#).

(6) Solo le modifiche che comportano mutamenti sostanziali dei programmi, storni di fondi FEASR tra i diversi assi di un programma e variazioni dei tassi di cofinanziamento FEASR devono essere adottate con decisione della Commissione. Le altre modifiche sono decise dagli Stati membri e comunicate alla Commissione. Occorre stabilire una procedura di approvazione delle modifiche così comunicate.

(7) Per garantire un controllo regolare ed efficace, gli Stati membri devono mettere a disposizione della Commissione una versione elettronica consolidata e aggiornata dei loro documenti di programmazione.

(8) Il [regolamento \(CE\) n. 1698/2005](#) stabilisce le condizioni per il sostegno ai giovani agricoltori. Occorre specificare i tempi per l'adempimento di tali condizioni, in particolare il termine che gli Stati membri possono accordare a taluni beneficiari per soddisfare il requisito relativo alle conoscenze e competenze professionali. Poiché il sostegno ai giovani agricoltori è subordinato alla presentazione di un piano aziendale, è opportuno disciplinare in dettaglio sia il piano aziendale che il rispetto dello stesso da parte dei giovani agricoltori.

(9) Quanto alle condizioni per il sostegno al prepensionamento, devono essere risolti i problemi specifici legati alla cessione di un'azienda da parte di più cedenti o da parte di un affittuario. L'attività agricola proseguita dal cedente a fini non commerciali non può beneficiare degli aiuti previsti dalla politica agricola comune.

(10) Occorre specificare le competenze e le risorse di cui devono disporre le autorità e gli organismi selezionati per la prestazione di servizi di consulenza aziendale sovvenzionabili.

(11) Quanto al sostegno per l'avviamento di servizi di assistenza alla gestione, di sostituzione e di consulenza aziendale, occorre definire il metodo di degressività degli aiuti.

(12) Riguardo agli investimenti per l'ammodernamento delle aziende agricole finalizzati al rispetto di requisiti comunitari di nuova introduzione o al rispetto dei requisiti comunitari esistenti da parte di giovani agricoltori, occorre fissare la data entro cui l'agricoltore deve conformarsi ai requisiti in questione.

(13) In ordine agli investimenti per l'accrescimento del valore economico delle foreste, è necessario definire i piani di gestione forestale e stabilire i tipi di investimenti ammissibili. Detti piani devono essere elaborati in conformità con gli «Orientamenti operativi paneuropei per la gestione sostenibile delle foreste» di cui all'allegato 2 della risoluzione L2 («Criteri, indicatori e orientamenti

operativi paneuropei per la gestione sostenibile delle foreste») adottata dalla Terza conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa (Lisbona, 2, 3 e 4 giugno 1998) ⁽⁶⁾.

(14) Riguardo agli investimenti per l'accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali finalizzati al rispetto di requisiti comunitari di nuova introduzione nelle microimprese, occorre fissare la data entro cui l'agricoltore deve conformarsi ai requisiti in questione. È necessario operare una distinzione tra gli investimenti direttamente connessi al legno, che fruiscono dei tassi di partecipazione fissati nel [regolamento \(CE\) n. 1698/2005](#), e gli altri investimenti nel settore del legno.

(15) In materia di cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare e in quello forestale, occorre definire i costi ammissibili indicativi.

(16) In relazione al rispetto dei requisiti, l'entità del sostegno concesso agli agricoltori deve essere differenziata, a livello di Stato membro, secondo il requisito, in funzione dell'onerosità dei vincoli imposti dal requisito stesso, mentre i costi di investimento non devono essere ammessi a finanziamento.

(17) In merito al sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare, occorre specificare i regimi comunitari e i criteri applicabili ai regimi nazionali, i prodotti interessati e la tipologia dei costi fissi che possono essere presi in considerazione per la determinazione dell'importo dell'erogazione.

(18) Per garantire la complementarità tra le attività di promozione di cui all'[articolo 33 del regolamento \(CE\) n. 1698/2005](#) e le azioni d'informazione e di promozione previste dal [regolamento \(CE\) n. 2826/2000](#) del Consiglio, del 19 dicembre 2000, relativo ad azioni d'informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno, è opportuno precisare le condizioni per il sostegno alla promozione dei prodotti di qualità, con particolare riguardo ai beneficiari e alle attività sovvenzionabili. Inoltre, per evitare il rischio di doppio finanziamento, le azioni d'informazione e di promozione finanziate nell'ambito del [regolamento \(CE\) n. 2826/2000](#) devono essere escluse dal sostegno allo sviluppo rurale.

(19) Relativamente al sostegno all'agricoltura di semisussistenza, occorre precisare il contenuto dei piani aziendali e le modalità di attuazione degli stessi.

(20) Riguardo al sostegno alle associazioni di produttori nell'isola di Malta, si richiedono disposizioni specifiche che tengano conto delle peculiarità dell'agricoltura maltese.

(21) In ordine al sostegno a favore delle zone svantaggiate, secondo il disposto dell'[articolo 93 del regolamento \(CE\) n. 1698/2005](#), il regime di sostegno istituito dal [regolamento \(CE\) n. 1257/1999](#) del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di

orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti rimane in vigore fino al 31 dicembre 2009, fatto salvo un atto del Consiglio adottato conformemente alla procedura di cui all'articolo 37 del trattato. Pertanto, l'[articolo 11 del regolamento \(CE\) n. 817/2004](#) della Commissione, del 29 aprile 2004, recante disposizioni di applicazione del [regolamento \(CE\) n. 1257/1999](#) del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) deve rimanere in applicazione fino all'adozione del suddetto atto del Consiglio.

(22) È necessario introdurre una disposizione che permetta di evitare sovrapposizioni tra il sostegno finalizzato al rispetto dei requisiti obbligatori e le indennità Natura 2000.

(23) Nell'ambito del sostegno agroambientale, la definizione dei requisiti minimi che gli agricoltori devono rispettare in relazione ai vari impegni agroambientali e di benessere animale deve garantire un'applicazione equilibrata di questa misura, tenendo conto dei suoi obiettivi e contribuendo così ad uno sviluppo rurale sostenibile. A questo riguardo, sarebbe estremamente utile definire una metodologia per la determinazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno e dei probabili costi di transazione derivanti dall'impegno assunto. Nel caso in cui l'impegno comporti limitazioni dell'uso di fattori di produzione, il sostegno deve essere concesso unicamente se tali limitazioni sono determinabili in modo da offrire sufficienti garanzie circa il rispetto dell'impegno.

(24) Relativamente al sostegno per la conservazione delle risorse genetiche in agricoltura, sono necessarie precisazioni sulle operazioni sovvenzionabili e sulla tipologia dei beneficiari. Occorre evitare sovrapposizioni con le misure agroambientali ed escludere dal sostegno le attività sovvenzionabili in virtù del Programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione.

(25) Occorre definire gli investimenti non produttivi finalizzati all'utilizzo sostenibile dei terreni agricoli.

(26) Ai fini di un'impostazione uniforme delle misure forestali, è necessario adottare una definizione comune delle foreste e aree boschive. Tale definizione deve essere compatibile con quella utilizzata dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) e da Eurostat, cioè quella applicata all'aggiornamento 2005 della Valutazione delle risorse forestali mondiali. Occorre definire con maggiore precisione le foreste e aree boschive non sovvenzionabili a norma dell'[articolo 42, paragrafo 1, del regolamento \(CE\) n. 1698/2005](#).

(27) Devono essere precisate le condizioni per la concessione del sostegno per il primo imboscamento delle superfici agricole, con particolare riguardo alla definizione dei terreni da imboschire, dei costi di impianto, dell'agricoltore e delle specie a rapido accrescimento.

(28) In ordine al sostegno per il primo impianto di sistemi agroforestali su terreni agricoli, gli Stati membri devono determinare la densità massima di impianto di specie forestali in funzione di determinati parametri.

(29) Quanto al sostegno per la ricostituzione del potenziale forestale e per interventi preventivi nelle foreste classificate ad alto o medio rischio d'incendio, la sua concessione deve essere subordinata al rispetto dei piani di protezione delle foreste degli Stati membri. È opportuno adottare una definizione degli interventi preventivi contro gli incendi che sia improntata a criteri comuni.

(30) Devono essere specificate le modalità di designazione delle zone di cui all'[articolo 50, paragrafi 5 e 6, del regolamento \(CE\) n. 1698/2005](#). Si dovrà badare ad evitare che l'imboschimento danneggi la biodiversità o provochi altri danni ambientali.

(31) Per permettere una corretta applicazione della misura a favore della diversificazione in attività non agricole di cui all'articolo 52, lettera a), punto i), del [regolamento \(CE\) n. 1698/2005](#), è necessario stabilire una definizione esaustiva di membro della famiglia agricola di cui all'articolo 53 di detto regolamento.

(32) I partenariati pubblici-privati di cui all'[articolo 59, lettera e\), del regolamento \(CE\) n. 1698/2005](#) devono ottemperare a determinati requisiti.

(33) Nell'ambito dell'asse Leader, le procedure di selezione dei gruppi di azione locale devono essere trasparenti e concorrenziali, onde garantire che il sostegno vada a strategie di sviluppo idonee e valide a livello locale. In funzione delle condizioni locali, vanno di norma fissati limiti minimi e massimi per la popolazione delle zone in cui operano i gruppi di azione locale.

(34) Per favorire la più ampia attuazione possibile delle strategie di sviluppo locali, occorre limitare il finanziamento dei costi di gestione dei gruppi di azione locale.

(35) I progetti di cooperazione attuati dai gruppi di azione locale devono soddisfare determinati requisiti. È opportuno stabilire una procedura coordinata tra la Commissione e gli Stati membri per agevolare la selezione dei progetti di cooperazione transnazionale.

(36) In materia di assistenza tecnica, si devono disporre regimi di cofinanziamento per i programmi di sviluppo rurale che interessano regioni ammissibili all'obiettivo di convergenza e altre regioni, nonché le modalità e il termine per la costituzione della rete rurale nazionale.

(37) È necessario adottare disposizioni comuni a più misure, con particolare riguardo all'attuazione di operazioni integrate, alle misure d'investimento, alla cessione di un'azienda nel corso del periodo di esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, all'aumento della

superficie aziendale e alla definizione delle varie categorie di forza maggiore o circostanze eccezionali.

(38) Gli Stati membri devono prendere tutte le disposizioni necessarie per garantire che le misure di sviluppo rurale siano interamente verificabili e controllabili. Gli Stati membri devono assicurare che i loro sistemi di controllo offrano sufficienti garanzie quanto al rispetto dei criteri di ammissibilità e di altri impegni. In particolare, per il calcolo dei pagamenti relativi a talune misure, gli Stati membri devono giustificare, mediante opportune perizie, la pertinenza e l'esattezza dei calcoli.

(39) Occorre disciplinare, se del caso, gli abbuoni di interessi sui prestiti e alcune forme di ingegneria finanziaria. Ai fini di una gestione efficiente e omogenea, si deve altresì precisare a quali condizioni le autorità di gestione possono applicare costi standard e considerare come spese ammissibili i contributi in natura. Affinché le operazioni d'investimento siano più mirate, è opportuno predisporre un insieme di criteri comuni per la determinazione delle spese ammissibili. È inoltre necessario stabilire criteri comuni nel caso che le autorità competenti individuate dagli Stati membri decidano di versare un anticipo ai beneficiari di un sostegno agli investimenti.

(40) Per garantire il rispetto delle norme e procedure sugli aiuti di Stato, occorre adottare disposizioni specifiche per talune misure cofinanziate dal FEASR e con finanziamenti nazionali integrativi.

(41) Affinché le attività di sviluppo rurale sovvenzionate dal FEASR siano oggetto di adeguata informazione e pubblicità, i programmi di sviluppo rurale devono comprendere un piano di comunicazione, di cui bisogna precisare il contenuto. Per formulare al riguardo un'impostazione il più possibile coerente, occorre definire gli obblighi delle autorità di gestione e dei beneficiari.

(42) Per accrescere la trasparenza in merito all'utilizzo del sostegno del FEASR, la lista dei beneficiari, il titolo delle operazioni e l'importo del contributo pubblico assegnato alle operazioni devono essere pubblicati annualmente dagli Stati membri in formato elettronico o con altri mezzi. La pubblicazione di tali informazioni deve consentire di aumentare la trasparenza dell'intervento comunitario a favore dello sviluppo rurale, di migliorare la sana gestione finanziaria dei fondi pubblici interessati e, in particolare, rafforzare il controllo della spesa pubblica utilizzata e, infine, di prevenire le distorsioni della concorrenza tra i beneficiari delle misure di sviluppo rurale. Dato l'interesse superiore degli obiettivi perseguiti è giustificato, con riferimento al principio della proporzionalità e all'obbligo della protezione dei dati personali, la pubblicazione delle informazioni appropriate in misura non superiore a quanto necessario in una società democratica per prevenire le irregolarità.

(43) In materia di monitoraggio, bisogna precisare il contenuto della relazione annuale di cui all'*articolo 82 del regolamento (CE) n. 1698/2005* e definire gli indicatori comuni che fanno parte del quadro comune per il monitoraggio e la valutazione di cui all'articolo 80 dello stesso regolamento.

(44) Per garantire la sicurezza delle comunicazioni elettroniche tra la Commissione e gli Stati membri, è necessario predisporre un sistema d'informazione, di cui vanno definiti i contenuti, il funzionamento e i diritti di accesso.

(45) Le nuove disposizioni di applicazione dovranno sostituire quelle relative al [regolamento \(CE\) n. 1257/1999](#). Il [regolamento \(CE\) n. 817/2004](#) deve essere quindi abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2007.

(46) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per lo sviluppo rurale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:] ⁽⁵⁾

(4) http://www.mcpfe.org/mcpfe/resolutions/lisbon/resolution_l2a2.pdf

(5) Abrogata dall'[articolo 19 del regolamento \(UE\) n. 807/2014](#).

CAPO I

Oggetto

Articolo 1

[Il presente regolamento reca disposizioni di applicazione del [regolamento \(CE\) n. 1698/2005](#) con riguardo ai principi e alle norme generali sul sostegno allo sviluppo rurale, alle disposizioni specifiche e comuni sulle misure di sviluppo rurale, alle disposizioni in materia di ammissibilità e alle disposizioni amministrative, eccetto quelle concernenti i controlli.] ⁽⁶⁾

(6) Abrogato dall'[articolo 19 del regolamento \(UE\) n. 807/2014](#).

CAPO II

Disposizioni generali

Sezione 1

Complementarità, coerenza e conformità

Articolo 2

[1. Ai sensi dell'*articolo 5 del regolamento (CE) n. 1698/2005*, è assicurata la coerenza:

a) tra le misure di sostegno allo sviluppo rurale, da un lato, e le misure attuate in virtù di altri strumenti comunitari di sostegno, in particolare quelle misure previste dai regimi di sostegno diretto e da altri regimi della politica agricola comune e quelle misure in materia di salute delle piante e degli animali, dall'altro;

b) tra le varie misure di sostegno allo sviluppo rurale.

2. Qualora il sostegno previsto dal *regolamento (CE) n. 1698/2005* sia concesso eccezionalmente, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 6, dello stesso regolamento, per misure rientranti nel campo di applicazione dei regimi di sostegno di cui all'allegato I del presente regolamento, gli Stati membri provvedono affinché un beneficiario non possa ricevere, per una determinata operazione, aiuti da più di un regime.

A tale scopo, gli Stati membri che inseriscono simili eccezioni nei loro programmi di sviluppo rurale devono specificare, negli stessi programmi, i criteri e le disposizioni amministrative che intendono applicare ai regimi di sostegno in questione.

3. Ad eccezione del settore lattiero-caseario, non sono sovvenzionati a norma del *regolamento (CE) n. 1698/2005* gli investimenti che avrebbero per effetto di aumentare la produzione oltre le restrizioni alla produzione o le limitazioni del sostegno comunitario per singoli agricoltori, aziende o stabilimenti di trasformazione, che siano imposte da un'organizzazione comune di mercato, compresi i regimi di sostegno diretto finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) ⁽⁷⁾ ⁽⁸⁾.

(7) Paragrafo così sostituito dall'*articolo 1 del regolamento (CE) n. 363/2009*.

(8) Abrogato dall'*articolo 19 del regolamento (UE) n. 807/2014*.

Sezione 2

Strategia e programmazione

Articolo 3

[1. I piani strategici nazionali possono essere aggiornati durante il periodo di programmazione. Gli aggiornamenti si basano su uno o entrambi dei seguenti elementi:

a) l'aggiornamento riguarda uno o più degli elementi elencati all'*articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005* e/o uno o più degli orientamenti strategici comunitari di cui all'articolo 9 dello stesso regolamento;

b) l'aggiornamento apporta modifiche a uno o più programmi di sviluppo rurale, secondo il disposto dell'articolo 6, paragrafo 1, del presente regolamento.

2. L'*articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1698/2005* si applica altresì agli aggiornamenti dei piani strategici nazionali.

3. Per consentire un lasso di tempo sufficiente per l'adattamento dei programmi di sviluppo rurale, l'ultimo aggiornamento di un piano strategico nazionale sarà trasmesso alla Commissione al più tardi entro il 30 giugno 2013.

4. I piani strategici nazionali sono confermati o aggiornati previa approvazione dei programmi di sviluppo rurale, segnatamente alla luce degli obiettivi quantificati in sede di valutazione ex ante dei programmi.]⁽⁹⁾.

(9) Abrogato dall'*articolo 19 del regolamento (UE) n. 807/2014*.

Articolo 3 bis

[Le revisioni dei piani strategici nazionali in virtù dell'*articolo 12 bis del regolamento (CE) n. 1698/2005* comprendono una revisione degli elementi pertinenti di cui all'articolo 11, paragrafo 3, del medesimo regolamento connessi alle priorità ivi previste all'articolo 16 bis, paragrafo 1, e in particolare i principali obiettivi quantificati.

La strategia nazionale precisa il contributo approssimativo e indicativo del FEASR, di cui all'articolo 69, paragrafo 5 bis, del *regolamento (CE) n. 1698/2005*, assegnato nello Stato membro a ciascuna delle priorità di cui all'articolo 16 bis, paragrafo 1, del medesimo regolamento, e contiene le opportune spiegazioni relative all'assegnazione.]⁽¹⁰⁾.

(10) Articolo inserito dall'*articolo 1 del regolamento (CE) n. 363/2009* e, successivamente, abrogato dall'*articolo 19 del regolamento (UE) n. 807/2014*.

Articolo 4

[1. La Commissione approva i programmi di sviluppo rurale presentati dagli Stati membri entro sei mesi dalla data in cui la Commissione riceve i programmi. In caso di programmi di sviluppo rurale presentati prima della data d'entrata in vigore del presente regolamento, il termine di sei mesi decorre da quest'ultima data.

Qualora si applichi l'[articolo 18, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento \(CE\) n. 1698/2005](#), il termine di sei mesi previsto nel primo comma del presente paragrafo decorre dal giorno in cui la proposta di programma riveduta risulta conforme all'[articolo 18, paragrafo 3, primo comma, del regolamento \(CE\) n. 1698/2005](#).

2. Le date da prendere in considerazione per la determinazione dei termini di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono fissate conformemente all'articolo 63, paragrafi 6 e 8, a seconda dei casi.] ⁽¹¹⁾ .

(11) Abrogato dall'[articolo 19 del regolamento \(UE\) n. 807/2014](#).

Articolo 5

[1. Il contenuto dei programmi di sviluppo rurale di cui agli [articoli 16 e 16 bis del regolamento \(CE\) n. 1698/2005](#) è definito conformemente all'allegato II del presente regolamento ⁽¹²⁾.

La valutazione ex ante di cui all'[articolo 85 del regolamento \(CE\) n. 1698/2005](#) è allegata a ciascun programma di sviluppo rurale.

2. I quadri nazionali di cui all'[articolo 15, paragrafo 3, del regolamento \(CE\) n. 1698/2005](#) contengono informazioni comuni a più misure. Per queste misure, i programmi regionali di sviluppo rurale possono recare solo informazioni complementari, a condizione che le informazioni contenute sia nei quadri nazionali che nei programmi regionali siano conformi alle prescrizioni dell'allegato II del presente regolamento.

3. Gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione una versione elettronica dei programmi di sviluppo rurale e degli eventuali quadri nazionali, aggiornata dopo ogni modifica degli stessi e comprendente le tabelle riportate nell'allegato II del presente regolamento, che corrispondono alle informazioni richieste ai sensi dell'[articolo 16, lettere d\), e\), f\), del regolamento \(CE\) n. 1698/2005](#). Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le richieste di modifica dei programmi e degli eventuali quadri nazionali con mezzi elettronici, conformemente all'articolo 63 del presente regolamento.] ⁽¹³⁾.

(12) Comma così sostituito dall'*articolo 1 del regolamento (CE) n. 363/2009*.

(13) Abrogato dall'*articolo 19 del regolamento (UE) n. 807/2014*.

Sezione 3

Modifiche dei programmi di sviluppo rurale

Articolo 6

[1. Le modifiche dei programmi di sviluppo rurale rientrano nelle seguenti categorie:

a) revisione di cui all'*articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1698/2005*;

b) revisione derivante da una procedura di coordinamento per l'utilizzo delle risorse finanziarie ai sensi dell'*articolo 77, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005*;

b bis) modifiche al piano di finanziamento relativo all'attuazione dell'articolo 70, paragrafo 4 ter, del *regolamento (CE) n. 1698/2005* ⁽¹⁴⁾;

c) altre modifiche non ricadenti nelle lettere a), b) e b bis) del presente paragrafo ⁽¹⁵⁾.

2. Le modifiche dei programmi contemplate nelle lettere a) e b) del paragrafo 1 possono essere proposte solo a partire dal secondo anno di attuazione del programma.

3. Le proposte di modifica dei programmi di sviluppo rurale devono essere debitamente giustificate, in particolare fornendo i seguenti ragguagli:

a) i motivi e le eventuali difficoltà di attuazione che giustificano la modifica;

b) gli effetti previsti della modifica;

c) il nesso tra la modifica e il piano strategico nazionale.] ⁽¹⁶⁾ .

(14) Lettera inserita dall'*articolo 1 del regolamento (CE) n. 482/2009*.

(15) Lettera così sostituita dall'*articolo 1 del regolamento (CE) n. 482/2009*.

(16) Abrogato dall'*articolo 19 del regolamento (UE) n. 807/2014*.

Articolo 7

[1. Per il riesame del programma ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) del presente regolamento la Commissione adotta una decisione ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, prima frase, del [regolamento \(CE\) n. 1698/2005](#), su richiesta dello Stato membro, nei seguenti casi:

a) la revisione va oltre il limite di flessibilità tra gli assi di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del presente regolamento;

b) la revisione altera i tassi di cofinanziamento comunitario di cui all'[articolo 70 del regolamento \(CE\) n. 1698/2005](#), fissati nel programma di sviluppo rurale approvato;

c) la revisione modifica il contributo comunitario globale per l'intero periodo di programmazione e/o la sua ripartizione annuale, senza modificare il contributo per gli anni passati;

d) la revisione si riferisce alla prima attuazione dell'[articolo 16 bis del regolamento \(CE\) n. 1698/2005](#) ⁽¹⁷⁾;

e) la revisione inserisce un effetto potenziale supplementare, non elencato nell'allegato II del [regolamento \(CE\) n. 1698/2005](#), connesso alle priorità indicate nell'articolo 16 bis dello stesso regolamento ⁽¹⁸⁾.

La decisione è adottata entro sei mesi a decorrere dal giorno in cui la Commissione riceve la richiesta dello Stato membro.

2. Eccetto in casi di emergenza dovuti a calamità naturali, non può essere presentata più di una richiesta di revisione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), per anno civile e per programma.

Per le revisioni ai sensi del paragrafo 1, lettera c), il termine per la presentazione delle richieste degli Stati membri è il 30 settembre di ogni anno.

Per le revisioni ai sensi del paragrafo 1, il termine per la presentazione delle ultime richieste di revisione alla Commissione è il 30 giugno 2013.] ⁽¹⁹⁾.

(17) Lettera così sostituita dall'[articolo 1 del regolamento \(CE\) n. 363/2009](#).

(18) Lettera aggiunta dall'[articolo 1 del regolamento \(CE\) n. 363/2009](#).

(19) Abrogato dall'[articolo 19 del regolamento \(UE\) n. 807/2014](#).

Articolo 8

[1. Gli Stati membri che dispongono di una programmazione regionalizzata possono proporre una revisione dei programmi ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), al fine di stornare il contributo del FEASR per determinati esercizi da un programma regionale all'altro, a condizione che:

a) non venga modificato il contributo totale del FEASR per ciascun programma nell'arco dell'intero periodo di programmazione;

b) non venga modificata la dotazione globale del FEASR assegnata allo Stato membro in questione;

c) non vengano modificate le ripartizioni annuali per gli esercizi precedenti quello in cui è effettuata la revisione;

d) sia rispettata la dotazione annua del FEASR assegnata allo Stato membro in questione;

e) se del caso, non vengano ridotte le risorse finanziarie stanziare per realizzare l'obiettivo di convergenza, previste nel piano strategico nazionale a norma dell'[articolo 11, paragrafo 3, lettera f\), del regolamento \(CE\) n. 1698/2005](#).

2. Le tabelle finanziarie dei programmi vengono adeguate in funzione degli storni di cui al paragrafo 1.

Le tabelle finanziarie rivedute sono trasmesse alla Commissione entro il 30 settembre dell'anno civile in cui ha luogo lo storno.

L'ultimo anno in cui possono essere trasmessi tali adeguamenti è il 2012.

La Commissione approva con decisione le nuove tabelle finanziarie entro un termine di tre mesi a decorrere dal ricevimento della richiesta dello Stato membro. Non si applica la procedura di cui all'[articolo 90, paragrafo 2, del regolamento \(CE\) n. 1698/2005](#).

3. Non può essere presentata più di una richiesta di revisione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), per anno civile.] ⁽²⁰⁾ .

(20) Abrogato dall'[articolo 19 del regolamento \(UE\) n. 807/2014](#).

Articolo 8 bis

[1. Gli Stati membri che intendono apportare modifiche in relazione all'attuazione dell'articolo 70, paragrafo 4 ter, del [regolamento \(CE\) n. 1698/2005](#) comunicano alla Commissione un piano di finanziamento riveduto, indicante i tassi maggiorati di partecipazione del FEASR da applicare nel 2009. Alle modifiche comunicate ai sensi del primo comma si applica la procedura di cui all'articolo 9 del presente regolamento.

2. La Commissione, dopo aver ricevuto l'ultima dichiarazione di spesa per l'esercizio 2009, che deve essere trasmessa entro il 31 gennaio 2010 a norma dell'[articolo 16, paragrafo 2, del regolamento \(CE\) n. 883/2006](#) della Commissione, calcola i tassi massimi di partecipazione del FEASR applicabili per il resto del periodo di programmazione in modo da rispettare i tassi massimi globali di partecipazione del FEASR di cui all'[articolo 70, paragrafi 3 e 4, del regolamento \(CE\) n. 1698/2005](#). I dettagli e il risultato di detto calcolo sono comunicati agli Stati membri entro il 15 febbraio 2010.

3. Entro il 15 marzo 2010, gli Stati membri comunicano alla Commissione un nuovo piano di finanziamento con i nuovi tassi di partecipazione del FEASR per il resto del periodo di programmazione, nel rispetto dei tassi massimi calcolati dalla Commissione ai sensi del paragrafo 2.

Se uno Stato membro non comunica il nuovo piano di finanziamento entro la data di cui al primo comma o se il piano di finanziamento comunicato non è conforme ai tassi massimi calcolati dalla Commissione, questi ultimi si applicano automaticamente al programma di sviluppo rurale dello Stato membro in questione a partire dalla dichiarazione delle spese sostenute dall'organismo pagatore nel primo trimestre del 2010 fino alla presentazione di un piano di finanziamento riveduto, compatibile con i tassi di cofinanziamento calcolati dalla Commissione.] ⁽²¹⁾.

(21) Articolo inserito dall'[articolo 1 del regolamento \(CE\) n. 482/2009](#) e, successivamente, abrogato dall'[articolo 19 del regolamento \(UE\) n. 807/2014](#).

Articolo 9

[1. Nell'ambito della fattispecie di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), gli Stati membri possono modificare la ripartizione delle risorse finanziarie tra le varie misure di uno stesso asse, introdurre nuove misure e tipi di operazioni, eliminare misure esistenti e tipi di operazioni, modificare le eccezioni previste all'[articolo 5, paragrafo 6, del regolamento \(CE\) n. 1698/2005](#) o gli elementi informativi o descrittivi delle misure che già figurano nei programmi ⁽²²⁾.

2. Sempre in virtù dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), gli Stati membri sono inoltre autorizzati a stornare da un asse all'altro, nello stesso anno civile, fino

al 3% ⁽²²⁾ della partecipazione totale del FEASR al programma in questione per l'intero periodo di programmazione.

3. Le modifiche di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere apportate fino al 31 dicembre 2015, a condizione che lo Stato membro le notifichi alla Commissione entro il 31 agosto 2015.

4. Eccetto in casi di emergenza dovuti a calamità naturali, non possono essere notificate più di tre modifiche ai sensi dei paragrafi 1 e 2 per anno civile e per programma, a condizione che venga rispettato il limite del 3% ⁽²⁴⁾ di cui al paragrafo 2 nell'anno civile in cui vengono notificate le tre modifiche.

5. Le modifiche di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo devono essere compatibili con i tassi menzionati all'*articolo 17 del regolamento (CE) n. 1698/2005*.

6. Le modifiche di cui ai paragrafi 1 e 2 sono notificate alla Commissione, che le valuta alla luce dei seguenti criteri:

- a) conformità con il *regolamento (CE) n. 1698/2005*;
- b) coerenza con il piano strategico nazionale;
- c) conformità con il presente regolamento.

La Commissione informa lo Stato membro dell'esito della valutazione entro quattro mesi a decorrere dal ricevimento della richiesta di modifica del programma. Se le modifiche non rispondono a uno o più dei criteri di cui al primo comma, il termine di quattro mesi è sospeso fino alla presentazione, da parte dello Stato membro, di modifiche conformi.

Se la Commissione non informa lo Stato membro entro il termine di quattro mesi di cui al secondo comma, le modifiche si considerano accettate ed entrano in vigore alla scadenza di tale termine.

(22) Paragrafo così sostituito dall'*articolo 1 del regolamento (CE) n. 363/2009*.

(23) Percentuale così sostituita dall'*articolo 1 del regolamento (UE) n. 335/2013*.

(24) Percentuale così sostituita dall'*articolo 1 del regolamento (UE) n. 335/2013*.] ⁽²⁵⁾.

(25) Abrogato dall'*articolo 19 del regolamento (UE) n. 807/2014*.

Articolo 10

[1. Ai fini dell'[articolo 71, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento \(CE\) n. 1698/2005](#), gli Stati membri sono responsabili delle spese sostenute tra la data in cui la Commissione riceve la richiesta di revisione o di modifica del programma ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del presente regolamento e la data di adozione della decisione della Commissione di cui agli articoli 7 e 8 o la data di conclusione della valutazione di cui all'articolo 9.

2. In casi di emergenza dovuti a calamità naturali, l'ammissibilità delle spese conseguenti a modifiche dei programmi ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, può decorrere da una data anteriore a quella prevista all'[articolo 71, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento \(CE\) n. 1698/2005](#).]⁽²⁶⁾.

(26) Abrogato dall'[articolo 19 del regolamento \(UE\) n. 807/2014](#).

Articolo 11

[Le modifiche dei quadri nazionali di cui all'[articolo 15, paragrafo 3, del regolamento \(CE\) n. 1698/2005](#) rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del presente regolamento. Le disposizioni dell'articolo 9, paragrafi 3 e 6, si applicano altresì a tali modifiche.]

⁽²⁷⁾ .

(27) Abrogato dall'[articolo 19 del regolamento \(UE\) n. 807/2014](#).

Articolo 12

[In caso di introduzione di nuove norme o di modifica della normativa comunitaria, i programmi di sviluppo rurale devono essere modificati in conformità, secondo il disposto dell'articolo 6, paragrafo 1. Tali modifiche non sono conteggiate nel numero massimo di modifiche autorizzate annualmente ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, dell'articolo 8, paragrafo 3, e dell'articolo 9, paragrafo 4. Le disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 2, non si applicano a tali modifiche.]⁽²⁸⁾ .

(28) Abrogato dall'[articolo 19 del regolamento \(UE\) n. 807/2014](#).

CAPO III

Misure di sviluppo rurale

Sezione 1

Misure di sviluppo rurale per asse

Sottosezione 1

Asse 1

Articolo 13

[1. Le condizioni previste all'*articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1698/2005* per il sostegno all'insediamento dei giovani agricoltori devono sussistere alla data di presentazione della domanda di sostegno.

Tuttavia, se il giovane agricoltore ha bisogno di un periodo di adattamento per avviare o ristrutturare l'azienda, può essergli accordata una proroga non superiore a 36 mesi, a decorrere dalla data di adozione della decisione individuale di concedere il sostegno, per soddisfare i requisiti relativi alle conoscenze e competenze professionali di cui all'*articolo 22, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1698/2005*, a condizione che tale esigenza sia documentata nel piano aziendale di cui alla lettera c) del medesimo paragrafo.

2. Il piano aziendale di cui all'*articolo 22, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1698/2005* deve descrivere come minimo:

a) la situazione di partenza dell'azienda agricola nonché le tappe essenziali e gli obiettivi specifici prefissati per lo sviluppo della nuova azienda;

b) gli investimenti, la formazione, la consulenza ed ogni altra attività richiesta per lo sviluppo dell'azienda.

3. L'autorità competente verifica il rispetto del piano aziendale entro cinque anni a decorrere dalla data di adozione della decisione individuale di concedere il sostegno. Se, al momento della verifica, risulta che il giovane agricoltore non ottempera alle prescrizioni del piano aziendale, lo Stato membro, tenuto conto delle circostanze in cui è attuato il piano aziendale, stabilisce le modalità di recupero del sostegno già erogato.

4. La decisione individuale di concedere il sostegno all'insediamento dei giovani agricoltori deve essere adottata entro diciotto mesi dal momento dell'insediamento, quale definito dalle disposizioni in vigore negli Stati membri. Se il sostegno è concesso sotto forma di premio *una tantum*, come disposto nell'allegato del *regolamento (CE) n. 1698/2005*, e ai fini dell'applicazione del

paragrafo 3 del presente articolo, gli Stati membri possono scaglionare il pagamento in un massimo di cinque rate.

5. Gli Stati membri possono decidere che, qualora il piano aziendale preveda l'applicazione di altre misure di sviluppo rurale di cui al [regolamento \(CE\) n. 1698/2005](#), l'approvazione da parte dell'autorità competente della domanda presentata dal giovane agricoltore dia accesso anche a queste altre misure. In tal caso, il richiedente è tenuto a fornire informazioni sufficientemente esaurienti, in modo da giustificare la domanda di sostegno anche per le altre misure.

6. Possono essere applicate condizioni specifiche nel caso in cui il giovane agricoltore non si insedi come unico capo dell'azienda.

Tali condizioni devono essere equivalenti a quelle richieste per l'insediamento del giovane agricoltore come unico capo dell'azienda.] ⁽²⁹⁾ .

(29) Abrogato dall'[articolo 19 del regolamento \(UE\) n. 807/2014](#).

Articolo 14

[1. In caso di cessione di un'azienda da parte di più cedenti, il sostegno complessivo al prepensionamento ai sensi dell'[articolo 23 del regolamento \(CE\) n. 1698/2005](#) è limitato all'importo previsto per un solo cedente.

2. L'attività agricola proseguita dal cedente a fini non commerciali non può beneficiare degli aiuti previsti dalla politica agricola comune.

3. Un affittuario può cedere al proprietario i terreni resi disponibili a condizione che il contratto di affitto sia estinto e che sussistano i requisiti di cui all'[articolo 23, paragrafo 3, del regolamento \(CE\) n. 1698/2005](#).

4. Gli Stati membri possono disporre che i terreni resi disponibili siano rilevati da un organismo il quale si impegni a cederli successivamente a rilevatari che rispondano alle condizioni prescritte dall'[articolo 23, paragrafo 3, del regolamento \(CE\) n. 1698/2005](#).

5. Dopo il 31 dicembre 2013 non sono assunti nuovi impegni giuridici nei confronti dei beneficiari a norma dell'[articolo 23 del regolamento \(CE\) n. 1698/2005](#) ⁽³⁰⁾ .] ⁽³¹⁾ .

(30) Paragrafo aggiunto dall'[articolo 1 del regolamento \(UE\) n. 335/2013](#).

(31) Abrogato dall'*articolo 19 del regolamento (UE) n. 807/2014*.

Articolo 15

[1. I servizi di consulenza agli agricoltori che beneficiano di un sostegno ai sensi dell'*articolo 24 del regolamento (CE) n. 1698/2005* devono essere conformi alle disposizioni del titolo II, capo 3, del *regolamento (CE) n. 1782/2003* del Consiglio e alle rispettive modalità di applicazione.

2. Le autorità e gli organismi selezionati per la prestazione di servizi di consulenza agli agricoltori devono disporre di adeguate risorse in termini di personale qualificato, mezzi tecnici e amministrativi, nonché esperienza e affidabilità nella prestazione di consulenza in merito ai criteri, alle condizioni e ai requisiti di cui all'*articolo 24, paragrafo 1, secondo comma, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1698/2005*.] ⁽³²⁾.

(32) Abrogato dall'*articolo 19 del regolamento (UE) n. 807/2014*.

Articolo 16

[Per il sostegno all'avviamento di servizi di assistenza alla gestione, di sostituzione e di consulenza aziendale ai sensi dell'*articolo 25 del regolamento (CE) n. 1698/2005*, i programmi di sviluppo rurale devono prevedere un tasso di aiuto decrescente che determini la riduzione del sostegno secondo importi uguali a decorrere dal primo anno, in modo che il sostegno stesso sia completamente estinto entro il sesto anno dall'avviamento dei servizi.] ⁽³³⁾.

(33) Abrogato dall'*articolo 19 del regolamento (UE) n. 807/2014*.

Articolo 16 bis

[Ai fini dell'*articolo 26 del regolamento (CE) n. 1698/2005*, qualora nelle aziende agricole siano realizzati investimenti per la produzione di energia termica e/o elettrica da fonti rinnovabili, gli impianti di produzione di energia rinnovabile sono ammissibili al sostegno unicamente se la loro capacità produttiva non supera il consumo medio annuo combinato di energia termica ed elettrica dell'azienda agricola, compreso quello della famiglia agricola.

Qualora nelle aziende agricole siano effettuati investimenti nella produzione di biocarburanti, ai sensi della [direttiva 2009/28/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio , gli impianti di produzione di energia rinnovabile sono ammissibili al sostegno unicamente se la loro capacità produttiva non supera il consumo medio annuo di carburante per il trasporto dell'azienda agricola.] ⁽³⁴⁾.

(34) Articolo inserito dall'[articolo 1 del regolamento \(UE\) n. 679/2011](#), con decorrenza indicata nell'articolo 2 del medesimo regolamento e, successivamente, abrogato dall'[articolo 19 del regolamento \(UE\) n. 807/2014](#).

Articolo 17

[1. In caso di sostegno agli investimenti per l'ammodernamento delle aziende agricole che siano finalizzati al rispetto di requisiti comunitari di nuova introduzione ai sensi dell'[articolo 26, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento \(CE\) n. 1698/2005](#), i requisiti di cui trattasi devono essere adempiuti entro la scadenza del periodo di proroga ivi previsto.

2. Se gli investimenti sono realizzati da giovani agricoltori beneficiari del sostegno di cui all'[articolo 22 del regolamento \(CE\) n. 1698/2005](#) e sono finalizzati al rispetto di requisiti comunitari esistenti, i requisiti di cui trattasi devono essere adempiuti entro la scadenza del periodo di proroga previsto all'articolo 26, paragrafo 1, terzo comma, dello stesso regolamento.] ⁽³⁵⁾ .

(35) Abrogato dall'[articolo 19 del regolamento \(UE\) n. 807/2014](#).

Articolo 18

[1. Ai fini dell'[articolo 27, paragrafo 2, del regolamento \(CE\) n. 1698/2005](#), i piani di gestione forestale confacenti alla dimensione e all'uso della foresta sono basati sulla legislazione nazionale pertinente e sui piani territoriali in vigore e comprendono l'insieme delle risorse forestali dell'azienda.

2. Le operazioni finalizzate all'accrescimento del valore economico delle foreste ai sensi dell'[articolo 27 del regolamento \(CE\) n. 1698/2005](#) hanno per oggetto investimenti realizzati all'interno dell'azienda forestale e possono comprendere investimenti in attrezzatura di raccolta.

Sono escluse dal sostegno le operazioni di rinnovazione dopo il taglio definitivo.

3. Le foreste di cui all'articolo 30, paragrafo 4, del presente regolamento sono escluse dal campo di applicazione dell'articolo 27, paragrafo 1, prima frase, del [regolamento \(CE\) n. 1698/2005](#).] ⁽³⁶⁾ .

(36) Abrogato dall'[articolo 19 del regolamento \(UE\) n. 807/2014](#).

Articolo 19

[1. In caso di sostegno agli investimenti per l'accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali che siano finalizzati al rispetto di requisiti comunitari di nuova introduzione ai sensi dell'[articolo 28, paragrafo 1, lettera c\), secondo comma, del regolamento \(CE\) n. 1698/2005](#), i requisiti di cui trattasi devono essere adempiuti entro la scadenza del periodo di proroga ivi previsto.

2. In caso di sostegno agli investimenti per l'accrescimento del valore aggiunto dei prodotti forestali, gli investimenti connessi all'uso del legno come materia prima sono limitati all'insieme delle lavorazioni precedenti la trasformazione industriale.] ⁽³⁷⁾ .

(37) Abrogato dall'[articolo 19 del regolamento \(UE\) n. 807/2014](#).

Articolo 20

[I costi della cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare e in quello forestale, di cui all'[articolo 29, paragrafo 2, del regolamento \(CE\) n. 1698/2005](#), riguardano operazioni preliminari come la progettazione, lo sviluppo e il collaudo di prodotti, processi e tecnologie, nonché investimenti materiali e/o immateriali connessi alla cooperazione, precedenti all'uso commerciale dei nuovi prodotti, processi e tecnologie.] ⁽³⁸⁾ .

(38) Abrogato dall'[articolo 19 del regolamento \(UE\) n. 807/2014](#).

Articolo 21

[1. L'entità del sostegno finalizzato al rispetto dei requisiti prescritti dalla normativa comunitaria, di cui all'*articolo 31 del regolamento (CE) n. 1698/2005*, è differenziata da ciascuno Stato membro secondo il requisito, in funzione dell'onerosità dei vincoli imposti dal requisito stesso. L'aiuto decrescente si estingue al termine del periodo massimo di cinque anni previsto nel paragrafo 2 dello stesso articolo.

2. Per determinare l'importo annuo dell'aiuto per il rispetto dei requisiti prescritti dalla normativa comunitaria di cui all'*articolo 31 del regolamento (CE) n. 1698/2005*, non vengono presi in considerazione i costi di investimento.

3. Dopo il 31 dicembre 2013 non sono assunti nuovi impegni giuridici nei confronti dei beneficiari a norma dell'*articolo 31 del regolamento (CE) n. 1698/2005* ⁽³⁹⁾.] ⁽⁴⁰⁾.

(39) Paragrafo aggiunto dall'*articolo 1 del regolamento (UE) n. 335/2013*.

(40) Abrogato dall'*articolo 19 del regolamento (UE) n. 807/2014*.

Articolo 22

[1. I sistemi comunitari di qualità alimentare di cui all'*articolo 32, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1698/2005* sono quelli istituiti dai seguenti regolamenti:

- a) *regolamento (CEE) n. 2092/91* del Consiglio ;
- b) *regolamento (CE) n. 509/2006* del Consiglio ;
- c) *regolamento (CE) n. 510/2006* del Consiglio ;
- d) titolo VI del *regolamento (CE) n. 1493/1999* del Consiglio .

2. Per poter beneficiare del sostegno, i sistemi di qualità alimentare riconosciuti dagli Stati membri di cui all'*articolo 32, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1698/2005* devono rispondere ai seguenti criteri:

a) la specificità del prodotto finale tutelato da tali sistemi deriva da obblighi tassativi concernenti i metodi di ottenimento, che garantiscono:

- caratteristiche specifiche, compresi i processi di produzione, oppure

- una qualità del prodotto finale significativamente superiore alle norme commerciali correnti in termini di sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali o tutela ambientale;

b) i sistemi prevedono disciplinari di produzione vincolanti, il cui rispetto è verificato da un organismo di controllo indipendente;

c) i sistemi sono aperti a tutti i produttori;

d) i sistemi sono trasparenti e assicurano una tracciabilità completa dei prodotti;

e) i sistemi rispondono agli sbocchi di mercato attuali o prevedibili.

3. I produttori che partecipano ad un sistema di qualità alimentare possono beneficiare del sostegno unicamente se il prodotto agricolo o alimentare di qualità è ufficialmente riconosciuto a norma dei regolamenti elencati al paragrafo 1 o se il sistema di qualità alimentare è riconosciuto da uno Stato membro a norma del paragrafo 2.

Per quanto riguarda i sistemi di qualità alimentare di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), il sostegno può essere concesso soltanto per i prodotti iscritti in un registro comunitario.

4. Se un programma di sviluppo rurale prevede un sostegno per la partecipazione ad un sistema di qualità alimentare a norma del [regolamento \(CEE\) n. 2092/91](#) per un determinato prodotto, i costi fissi occasionati dalla partecipazione al suddetto sistema non vengono presi in considerazione per calcolare l'importo dell'aiuto concesso per lo stesso prodotto nell'ambito di una misura agroambientale a sostegno dell'agricoltura biologica.

5. Ai fini dell'[articolo 32, paragrafo 1, lettera c\)](#), del [regolamento \(CE\) n. 1698/2005](#), per «costi fissi» si intendono i costi di iscrizione e il contributo annuo di partecipazione ad un sistema di qualità alimentare sovvenzionato, incluse le eventuali spese per i controlli intesi a verificare il rispetto delle condizioni prescritte dal sistema.] ⁽⁴¹⁾.

(41) Abrogato dall'[articolo 19 del regolamento \(UE\) n. 807/2014](#).

Articolo 23

[1. Ai fini dell'[articolo 20, lettera c\)](#), punto iii), del [regolamento \(CE\) n. 1698/2005](#), per «associazione di produttori» si intende un'organizzazione, di qualsiasi natura giuridica, che raggruppa operatori partecipanti attivamente ad un sistema di qualità alimentare ai sensi dell'[articolo 32](#) dello stesso regolamento per un determinato prodotto agricolo o alimentare. Non sono considerate come «associazioni di produttori» le organizzazioni professionali e/o interprofessionali che rappresentano uno o più settori.

2. Le attività di informazione e promozione sovvenzionabili a norma dell'[articolo 33 del regolamento \(CE\) n. 1698/2005](#) sono attività intese a indurre i consumatori ad acquistare i prodotti agricoli o alimentari tutelati dai sistemi di qualità alimentare contemplati nel programma di sviluppo rurale ai sensi dell'articolo 32 dello stesso regolamento.

Tali attività mettono in luce le caratteristiche e vantaggi specifici dei prodotti in questione, in particolare la qualità, i peculiari metodi di produzione, il grado elevato di tutela del benessere animale e dell'ambiente prescritto dal sistema di qualità alimentare, e possono comprendere la diffusione di conoscenze scientifiche e tecniche sui prodotti di cui trattasi. Tra queste attività si annoverano, in particolare, l'organizzazione di fiere ed esposizioni e/o la partecipazione alle stesse, campagne di pubbliche relazioni e pubblicità attraverso i vari canali di comunicazione o presso i punti di vendita.

3. Sono sovvenzionabili a norma dell'articolo 20, lettera c), punto iii), del [regolamento \(CE\) n. 1698/2005](#) unicamente le attività di informazione, promozione e pubblicità sul mercato interno.

Tali attività non devono indurre i consumatori ad acquistare un prodotto in virtù della sua origine, tranne per i prodotti tutelati dal sistema di qualità istituito dal [regolamento \(CE\) n. 510/2006](#) e per i prodotti di cui al [regolamento \(CE\) n. 1493/1999](#). L'origine del prodotto può essere tuttavia indicata, a condizione che la denominazione di origine sia subordinata al messaggio principale.

Non sono sovvenzionabili le attività mirate alla promozione di una particolare marca commerciale.

4. Se le attività di cui al paragrafo 2 riguardano un prodotto tutelato da uno dei sistemi di qualità alimentare citati all'articolo 22, paragrafo 1, lettere a), b) o c), il materiale informativo, promozionale e pubblicitario reccherà il logo comunitario previsto da tali sistemi.

5. Non sono sovvenzionabili a norma dell'articolo 20, lettera c), punto iii), del [regolamento \(CE\) n. 1698/2005](#) le attività di informazione e promozione sovvenzionate nel quadro del [regolamento \(CE\) n. 2826/2000](#).

6. Gli Stati membri provvedono affinché tutto il materiale informativo, promozionale e pubblicitario redatto nell'ambito di un'attività sovvenzionata sia conforme alla normativa comunitaria. A tale scopo, i beneficiari trasmettono all'autorità competente dello Stato membro le bozze di detto materiale.] ⁽⁴²⁾ .

(42) Abrogato dall'[articolo 19 del regolamento \(UE\) n. 807/2014](#).

Articolo 24

[1. Il piano aziendale di cui all'*articolo 34 del regolamento (CE) n. 1698/2005* deve:

a) dimostrare che l'azienda agricola è in grado di diventare economicamente vitale, tenuto conto delle eventuali altre fonti di reddito complementari dell'agricoltore e della sua famiglia;

b) contenere informazioni dettagliate sugli investimenti necessari;

c) descrivere le tappe essenziali e gli obiettivi specifici.

2. Se il piano aziendale di cui all'*articolo 34 del regolamento (CE) n. 1698/2005* prevede l'applicazione di altre misure di sviluppo rurale, esso deve contenere informazioni sufficientemente esaurienti, in modo da giustificare la domanda di sostegno anche per le altre misure.

3. Ai fini dell'*articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1698/2005*, se, al momento della valutazione, risulta che l'azienda di semisussistenza non ottempera alle prescrizioni del piano aziendale, lo Stato membro, tenuto conto delle circostanze in cui è attuato il piano aziendale, pone termine al versamento del sostegno.] ⁽⁴³⁾.

(43) Abrogato dall'*articolo 19 del regolamento (UE) n. 807/2014*.

Articolo 24 bis

[Il piano aziendale di cui all'*articolo 35 bis del regolamento (CE) n. 1698/2005*:

a) descrive gli aspetti principali della ristrutturazione prevista, compresa la diversificazione in attività estranee all'agricoltura;

b) individua obiettivi specifici.] ⁽⁴⁴⁾.

(44) Articolo inserito dall'*articolo 1 del regolamento (CE) n. 363/2009* e, successivamente, abrogato dall'*articolo 19 del regolamento (UE) n. 807/2014*.

Articolo 25

[1. Nel caso di Malta, al fine di fissare il sostegno minimo ad un settore la cui produzione complessiva è estremamente esigua, sono ammesse a beneficiare di tale sostegno minimo, conformemente all'allegato del [regolamento \(CE\) n. 1698/2005](#), solo le associazioni di produttori comprendenti una percentuale minima dei produttori del settore interessato e rappresentative di una percentuale minima della produzione del settore stesso.

Le percentuali minime dei produttori e della produzione, nonché i settori interessati, sono determinati nel programma di sviluppo rurale di Malta.

2. L'importo minimo del sostegno alle associazioni di produttori maltesi, calcolato in base ai costi richiesti per costituire una piccola associazione di produttori, figura nell'allegato III.] ⁽⁴⁵⁾.

(45) Abrogato dall'[articolo 19 del regolamento \(UE\) n. 807/2014](#).

Articolo 25 bis

[1. Un sostegno per la fornitura dei servizi di consulenza e di divulgazione agricole di cui all'allegato VIII, sezione I D dell'atto di adesione della Bulgaria e della Romania può essere concesso alle autorità e agli organismi che prestano questi servizi agli agricoltori. I servizi includono in particolare l'elaborazione di piani aziendali, l'assistenza nella presentazione di domande per beneficiare delle misure di sviluppo rurale, la consulenza e la divulgazione connesse al rispetto delle buone condizioni agronomiche e ambientali e dei criteri di gestione obbligatori di cui agli articoli 4 e 5 e agli allegati III e IV del [regolamento \(CE\) n. 1782/2003](#), che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori.

2. Le autorità e gli organismi selezionati per la prestazione di servizi di consulenza e divulgazione agli agricoltori devono disporre di adeguate risorse in termini di personale qualificato, mezzi tecnici e amministrativi, nonché esperienza e affidabilità nella prestazione di consulenza con riguardo ai servizi da fornire.

3. Per il periodo 2007-2009, in relazione alla fornitura di servizi di consulenza agli agricoltori, la Bulgaria e la Romania possono applicare la presente misura o la misura "utilizzo dei servizi di consulenza da parte degli imprenditori agricoli e dei detentori di aree forestali" di cui all'articolo 20, lettera a), punto iv), del [regolamento \(CE\) n. 1698/2005](#).] ⁽⁴⁵⁾.

(46) Articolo aggiunto dall'*articolo 1 del regolamento (CE) n. 434/2007* e, successivamente, abrogato dall'*articolo 19 del regolamento (UE) n. 807/2014*.

Sottosezione 2

Asse 2

Articolo 26

[I beneficiari delle indennità di cui all'*articolo 38 del regolamento (CE) n. 1698/2005* non hanno diritto al sostegno previsto dall'articolo 31 dello stesso regolamento per l'applicazione delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE del Consiglio.] ⁽⁴⁷⁾ .

(47) Abrogato dall'*articolo 19 del regolamento (UE) n. 807/2014*.

Articolo 26 bis

[1. Per quanto riguarda l'attuazione della *direttiva 2000/60/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio , i tipi di operazioni che possono beneficiare del sostegno di cui all'*articolo 38 del regolamento (CE) n. 1698/2005* non possono beneficiare del sostegno di cui all'articolo 31 del medesimo regolamento.

2. Il sostegno di cui all'*articolo 38, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1698/2005* connesso alla *direttiva 2000/60/CE* è concesso unicamente per i costi e i mancati guadagni dovuti a svantaggi generati da requisiti specifici:

a) che sono stati introdotti dalla *direttiva 2000/60/CE*, sono conformi ai programmi di misure dei piani di gestione dei bacini idrografici ai fini del conseguimento degli obiettivi ambientali della direttiva e vanno al di là delle misure necessarie per attuare la normativa dell'Unione in materia di protezione delle acque;

b) che vanno al di là dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui agli articoli 5 e 6 e agli allegati II e III del *regolamento (CE) n. 73/2009* del Consiglio ;

c) che vanno al di là del livello di protezione offerto dalla normativa vigente dell'Unione al momento dell'adozione della *direttiva 2000/60/CE*, secondo il disposto dell'articolo 4, paragrafo 9, della stessa direttiva; e

d) che richiedono cambiamenti rilevanti in relazione al tipo di utilizzo del suolo, e/o limitazioni rilevanti nella pratica agricola, con conseguenti mancati guadagni significativi.

3. Per quanto riguarda l'importo del sostegno annuo si applicano le seguenti condizioni:

a) l'importo del sostegno è fissato a partire da un livello minimo di 50 EUR per ettaro di superficie agricola utilizzata (nel prosieguo: SAU);

b) l'importo massimo del sostegno non supera i 200 EUR per ettaro di SAU.

In deroga al primo comma, lettera b):

a) l'importo massimo iniziale del sostegno per un periodo non superiore a cinque anni non supera i 500 EUR per ettaro di SAU;

b) gli importi massimi possono essere maggiorati per tener conto di particolari circostanze debitamente giustificate nei programmi di sviluppo rurale.]⁽⁴⁸⁾.

(48) Articolo inserito dall'*articolo 1 del regolamento (UE) n. 108/2010* e, successivamente, abrogato dall'*articolo 19 del regolamento (UE) n. 807/2014*.

Articolo 27

[1. Ai fini dell'articolo 39, paragrafi da 1 a 4 e dell'*articolo 40 del regolamento (CE) n. 1698/2005*, si applicano secondo i casi i paragrafi da 2 a 13 del presente articolo.

2. L'impegno di estensivizzazione dell'allevamento o di conduzione di forme di allevamento alternative deve soddisfare almeno le seguenti condizioni:

a) la gestione del pascolo è mantenuta;

b) è interamente mantenuta la superficie foraggera per unità di bestiame, in modo da evitare sia lo sfruttamento eccessivo che la sottoutilizzazione del pascolo;

c) la densità del bestiame è definita in funzione dell'insieme degli animali da pascolo allevati nell'azienda o, in caso di impegno a limitare l'infiltrazione di sostanze nutritive, della totalità del patrimonio zootecnico dell'azienda che risulti rilevante per l'impegno in questione.

3. Gli impegni a limitare l'uso di fertilizzanti, di prodotti fitosanitari o di altri fattori di produzione sono ammessi soltanto se tali limitazioni sono verificabili in modo da offrire sufficienti garanzie quanto al rispetto degli impegni stessi.

4. Il sostegno può essere concesso per i seguenti impegni:

a) allevare razze animali locali originarie della zona e minacciate di abbandono;

b) preservare risorse genetiche vegetali che siano naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e siano minacciate di erosione genetica.

Le specie animali ammissibili e i criteri per la determinazione della soglia di abbandono delle razze locali sono definiti nell'allegato IV.

5. Gli interventi ambientali attuati nell'ambito delle organizzazioni comuni di mercato o dei regimi di sostegno diretto elencati nell'allegato I, le misure in materia di salute degli animali e delle piante o le misure di sviluppo rurale diverse da quelle agroambientali e di benessere animale non escludono un sostegno agroambientale e/o di benessere animale a favore delle stesse produzioni, purché esso sia aggiuntivo rispetto alle misure in questione e con esse coerente.

È possibile combinare vari impegni agroambientali e/o di benessere animale, a condizione che questi siano tra loro complementari e compatibili.

Ove ricorra una combinazione di misure o di impegni ai sensi del primo o del secondo comma, l'entità del sostegno è determinata tenendo conto del mancato guadagno e dei costi aggiuntivi specifici derivanti dalla combinazione.

6. [Le misure agroambientali riguardanti terreni ritirati dalla produzione a norma dell'articolo 54 o dell'*articolo 107 del regolamento (CE) n. 1782/2003* possono beneficiare di un sostegno soltanto se gli impegni agroambientali vanno al di là dei requisiti principali di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del medesimo regolamento.] ⁽⁴⁹⁾.

In caso di sostegno alle zone montane, alle altre zone con svantaggi naturali, alle zone agricole Natura 2000 e alle zone agricole incluse nei piani di gestione dei bacini idrografici ai sensi della *direttiva 2000/60/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio, gli impegni agroambientali devono tenere debito conto delle condizioni prescritte per la concessione del sostegno nelle zone interessate.

7. Qualsiasi impegno in materia di benessere degli animali di cui all'*articolo 40 del regolamento (CE) n. 1698/2005* deve introdurre criteri superiori in almeno uno dei seguenti aspetti:

a) acqua e mangime più adatti al fabbisogno naturale;

b) condizioni di stabulazione quali tolleranze di spazio, lettiera, luce naturale;

c) accesso all'aperto;

d) assenza di mutilazioni sistematiche, d'isolamento o di contenzione permanente;

e) prevenzione delle patologie determinate prevalentemente dalle pratiche di allevamento e/o dalle condizioni di detenzione degli animali.

8. Il livello di riferimento per il calcolo del mancato guadagno e dei costi aggiuntivi derivanti dall'impegno è dato dai pertinenti criteri e requisiti di cui all'articolo 39, paragrafo 3, e all'[articolo 40, paragrafo 2, del regolamento \(CE\) n. 1698/2005](#).

9. Se gli impegni sono di regola espressi in unità di misura diverse da quelle utilizzate nell'allegato del [regolamento \(CE\) n. 1698/2005](#), gli Stati membri possono calcolare i pagamenti sulla base di tali diverse unità di misura. In tal caso, gli Stati membri si assicurano che siano rispettati i massimali annui del sostegno comunitario indicati nello stesso allegato. A questo fine, gli Stati membri hanno la seguente alternativa:

a) limitare il numero di unità per ettaro dell'azienda agricola cui si applica l'impegno agroambientale, oppure

b) determinare il massimale globale di ciascuna azienda agricola partecipante e garantire che i pagamenti effettuati per ciascuna azienda rispettino tale limite.

10. Gli Stati membri determinano la necessità di compensare i costi dell'operazione ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 4, e dell'[articolo 40, paragrafo 3, del regolamento \(CE\) n. 1698/2005](#) in base a criteri oggettivi.

Ai fini dell'articolo 39, paragrafo 4, e dell'[articolo 40, paragrafo 3, del regolamento \(CE\) n. 1698/2005](#), per «costo dell'operazione» si intende il costo sostenuto affinché l'operazione possa avere luogo e non direttamente imputabile all'esecuzione dell'impegno a cui si ricollega.

Il costo dell'operazione è calcolato per tutta la durata dell'impegno ed è limitato al 20% del mancato guadagno e dei costi aggiuntivi derivanti dall'impegno.

11. Gli Stati membri possono autorizzare la trasformazione di un impegno in corso di esecuzione in un altro impegno, alle seguenti condizioni:

a) la trasformazione deve comportare indubbi vantaggi per l'ambiente o per il benessere degli animali, o per entrambi;

b) l'impegno esistente deve risultare sostanzialmente rafforzato;

c) gli impegni di cui trattasi devono figurare nel programma di sviluppo rurale approvato.

Alle condizioni enunciate al primo comma, lettere a) e b), del presente paragrafo, può essere autorizzata la trasformazione di un impegno agroambientale in un impegno di imboscamento di terreni agricoli ai sensi dell'*articolo 43 del regolamento (CE) n. 1698/2005*. L'impegno agroambientale cessa senza dar luogo a rimborso.

12. Gli Stati membri possono autorizzare l'adeguamento degli impegni agroambientali o di benessere animale in corso di esecuzione, a condizione che il programma di sviluppo rurale approvato preveda la possibilità di un simile adeguamento e l'adeguamento stesso sia debitamente giustificato alla luce degli obiettivi dell'impegno.

L'adeguamento può consistere anche nel prolungamento della durata dell'impegno. Questa non può estendersi oltre la fine del periodo cui si riferisce la domanda di pagamento per il 2014 ⁽⁴⁹⁾.

13. I tassi di conversione degli animali in unità di bestiame (UB) sono indicati nell'allegato V. Gli Stati membri possono differenziare tali tassi entro i limiti indicati nell'allegato V per le relative categorie, sulla base di criteri obiettivi.] ⁽⁵¹⁾

.

(49) Comma soppresso dall'*articolo 1 del regolamento (CE) n. 363/2009*.

(50) Comma così sostituito dall'*articolo 1 del regolamento (UE) n. 679/2011*, con decorrenza indicata nell'articolo 2 del medesimo regolamento e, successivamente, così modificato dall'*articolo 1 del regolamento (UE) n. 335/2013*.

(51) Abrogato dall'*articolo 19 del regolamento (UE) n. 807/2014*.

Articolo 28

[1. Il sostegno previsto dall'*articolo 39, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1698/2005* può essere concesso per operazioni realizzate da beneficiari diversi da quelli contemplati all'articolo 39, paragrafo 2, dello stesso regolamento.

2. Le attività che rientrano negli impegni agroambientali di cui all'articolo 27, paragrafo 4, del presente regolamento non possono beneficiare del sostegno previsto dall'*articolo 39, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1698/2005*.

Non possono essere finanziate a norma dell'*articolo 39, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1698/2005* le attività sovvenzionabili in virtù del Programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione.

3. Le operazioni di conservazione delle risorse genetiche in agricoltura sovvenzionabili a norma dell'*articolo 39, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1698/2005* comprendono:

a) azioni mirate: azioni volte a promuovere la conservazione ex situ e in situ, la caratterizzazione, la raccolta e l'utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura, nonché la compilazione di inventari basati sul web sia delle risorse genetiche attualmente conservate in situ, comprese le attività di conservazione delle risorse genetiche in situ/nell'azienda agricola, sia delle collezioni ex situ (banche dei geni) e delle banche dati;

b) azioni concertate: azioni volte a promuovere tra gli organismi competenti degli Stati membri lo scambio di informazioni in materia di conservazione, caratterizzazione, raccolta e utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura nella Comunità;

c) azioni di accompagnamento: azioni di informazione, diffusione e consulenza con la partecipazione di organizzazioni non governative e di altri soggetti interessati, corsi di formazione e preparazione di rapporti tecnici.

4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo si intende per:

a) «conservazione in situ», la conservazione di materiale genetico negli ecosistemi e negli habitat naturali e il mantenimento e recupero delle popolazioni vitali di specie o di razze animali nel loro ambiente naturale e, nel caso di razze animali domestiche o di specie vegetali coltivate, nell'ambiente domestico dove tali specie hanno sviluppato le proprie caratteristiche distintive;

b) «conservazione in situ/nell'azienda agricola», la conservazione e lo sviluppo in situ a livello dell'azienda agricola;

c) «conservazione ex situ», la conservazione di materiale genetico per uso agricolo al di fuori dell'habitat naturale;

d) «collezione ex situ», la collezione di materiale genetico per uso agricolo conservata al di fuori dell'habitat naturale delle specie interessate.] ⁽⁵²⁾ .

(52) Abrogato dall'*articolo 19 del regolamento (UE) n. 807/2014*.

Articolo 29

[Ai fini degli *articoli 41 e 49 del regolamento (CE) n. 1698/2005*, per «investimenti non produttivi» si intendono gli investimenti che non danno luogo ad un aumento significativo del valore o della redditività dell'azienda agricola o forestale.] ⁽⁵³⁾ .

(53) Abrogato dall'*articolo 19 del regolamento (UE) n. 807/2014*.

Articolo 30

[1. Ai fini dell'*articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1698/2005*, si applicano le definizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, salvo eccezioni debitamente giustificate nei programmi di sviluppo rurale.

2. Per «foresta» si intende un'area di dimensioni superiori a 0,5 ettaro, con alberi di oltre cinque metri di altezza e aventi una copertura superiore al 10% o in grado di raggiungere tali valori in situ. Non rientrano in questa definizione i terreni ad uso prevalentemente agricolo o urbanistico.

Sono comprese nella definizione di foresta le zone in via di rimboschimento che non hanno ancora raggiunto una copertura arborea del 10% e i cui alberi hanno un'altezza inferiore a cinque metri, come pure le zone temporaneamente disboscate per effetto dell'azione umana o di cause naturali e di cui si prevede la ricostituzione.

La foresta comprende le formazioni di bambù e di palme, a condizione che rispondano ai suddetti parametri di altezza e di copertura.

Fanno parte della foresta le strade forestali, le fasce parafuoco e altre radure di dimensioni limitate. Si considerano come foreste quelle incluse nei parchi nazionali, nelle riserve naturali e in altre zone protette quali le zone di particolare interesse scientifico, storico, culturale o spirituale.

Sono assimilate alla foresta le barriere frangivento, le fasce protettive e i corridoi di alberi di larghezza superiore a venti metri e con una superficie superiore a 0,5 ettaro.

La definizione di foresta comprende le piantagioni arboree realizzate a fini essenzialmente protettivi, quali piantagioni dell'albero della gomma o di quercia da sughero. Ne sono invece escluse le formazioni arboree facenti parte di sistemi di produzione agricola, come i frutteti, o di sistemi agroforestali. Sono parimenti esclusi i parchi e giardini urbani.

3. Per «zona boschiva» si intende un'area non classificata come «foresta», di dimensioni superiori a 0,5 ettaro, con alberi di oltre cinque metri di altezza e aventi una copertura del 5-10§ o in grado di raggiungere tali valori in situ, oppure con copertura mista di arbusti, cespugli e alberi superiore al 10§. Non rientrano in questa definizione i terreni ad uso prevalentemente agricolo o urbanistico.

4. Sono escluse dal campo di applicazione dell'articolo 42, paragrafo 1, prima frase, del [regolamento \(CE\) n. 1698/2005](#) le seguenti foreste e zone boschive:

a) le foreste e altri terreni boschivi appartenenti al demanio statale o regionale, o di proprietà di imprese pubbliche ⁽⁵⁴⁾;

b) le foreste e altri terreni boschivi appartenenti alle case regnanti;

c) le foreste di proprietà di persone giuridiche, il cui capitale è detenuto per almeno il 50§ da uno degli enti menzionati alle lettere a) e b).] ⁽⁵⁵⁾ .

(54) Lettera così rettificata dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 27 settembre 2007, n. L 252.

(55) Abrogato dall'[articolo 19 del regolamento \(UE\) n. 807/2014](#).

Articolo 31

[1. I terreni agricoli che possono beneficiare del sostegno all'imboschimento a norma dell'[articolo 43 del regolamento \(CE\) n. 1698/2005](#) sono determinati dagli Stati membri e comprendono i terreni coltivati in modo stabile.

L'imboschimento realizzato nei siti Natura 2000 designati ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE deve essere compatibile con gli obiettivi di gestione del sito interessato.

2. Ai fini dell'[articolo 43, paragrafo 1, lettera a\), del regolamento \(CE\) n. 1698/2005](#), i «costi di impianto» coprono il costo delle piante, il costo della messa a dimora delle medesime, nonché i costi direttamente connessi all'operazione.

3. Ai fini dell'[articolo 43, paragrafo 1, lettera c\), del regolamento \(CE\) n. 1698/2005](#), «agricoltore» è colui che dedica alle attività agricole una parte sostanziale del proprio tempo di lavoro e ne ricava una proporzione rilevante del proprio reddito, secondo criteri stabiliti dallo Stato membro.

4. Ai fini dell'articolo 43, paragrafo 3, e dell'[articolo 44, paragrafo 3, del regolamento \(CE\) n. 1698/2005](#), le «specie a rapido accrescimento coltivate a

breve durata» sono specie il cui tempo di rotazione, inteso come l'intervallo tra due tagli consecutivi nella stessa parcella, è inferiore a quindici anni.

5. Dopo il 31 dicembre 2013 non sono assunti nuovi impegni giuridici nei confronti dei beneficiari a norma dell'[articolo 43 del regolamento \(CE\) n. 1698/2005](#), anche se tali misure sono attuate da gruppi di azione locale a norma dell'articolo 63, lettera a), del medesimo regolamento ⁽⁵⁶⁾.] ⁽⁵⁷⁾.

(56) Paragrafo aggiunto dall'[articolo 1 del regolamento \(UE\) n. 335/2013](#).

(57) Abrogato dall'[articolo 19 del regolamento \(UE\) n. 807/2014](#).

Articolo 32

[Ai fini dell'[articolo 44 del regolamento \(CE\) n. 1698/2005](#), gli Stati membri determinano il numero massimo di alberi per ettaro in funzione delle condizioni locali, delle specie forestali e della necessità di mantenere l'uso agricolo del terreno.

Dopo il 31 dicembre 2013 non sono assunti nuovi impegni giuridici nei confronti dei beneficiari a norma dell'[articolo 45 del regolamento \(CE\) n. 1698/2005](#), anche se tali misure sono attuate da gruppi di azione locale a norma dell'articolo 63, lettera a), del medesimo regolamento ⁽⁵⁸⁾.] ⁽⁵⁹⁾.

(58) Comma aggiunto dall'[articolo 1 del regolamento \(UE\) n. 335/2013](#).

(59) Abrogato dall'[articolo 19 del regolamento \(UE\) n. 807/2014](#).

Articolo 32 bis

[Ai fini dell'[articolo 47 del regolamento \(CE\) n. 1698/2005](#), gli Stati membri possono consentire il prolungamento degli impegni silvoambientali fino alla fine del periodo cui si riferisce la domanda di pagamento per il 2014.] ⁽⁶⁰⁾.

(60) Articolo inserito dall'[articolo 1 del regolamento \(UE\) n. 679/2011](#), con decorrenza indicata nell'articolo 2 del medesimo regolamento, successivamente così modificato dall'[articolo 1 del regolamento \(UE\) n. 335/2013](#) e, da ultimo, abrogato dall'[articolo 19 del regolamento \(UE\) n. 807/2014](#).

Articolo 33

[1. Se il sostegno di cui all'[articolo 48 del regolamento \(CE\) n. 1698/2005](#) ha per oggetto la creazione di fasce parafuoco, i costi ammissibili possono comprendere, oltre ai costi di impianto, anche il costo della successiva manutenzione della zona interessata.

La manutenzione delle fasce parafuoco per mezzo di attività agricole non è sovvenzionata nelle zone che beneficiano di un sostegno agroambientale.

2. Gli interventi preventivi contro gli incendi di cui all'[articolo 48 del regolamento \(CE\) n. 1698/2005](#) comprendono:

a) creazione di infrastrutture protettive come sentieri forestali, piste, punti di approvvigionamento idrico, fasce parafuoco, radure, nonché avvio di operazioni di manutenzione delle fasce parafuoco e delle radure;

b) pratiche forestali preventive, come controllo della vegetazione, diradamento, diversificazione della flora;

c) installazione o miglioramento di attrezzature fisse per il monitoraggio degli incendi boschivi e di apparecchiature di comunicazione.] ⁽⁶¹⁾.

(61) Abrogato dall'[articolo 19 del regolamento \(UE\) n. 807/2014](#).

Articolo 34

[1. Le zone agricole di cui all'[articolo 50, paragrafo 5, del regolamento \(CE\) n. 1698/2005](#), incluse nei piani di gestione dei bacini idrografici ai sensi della [direttiva 2000/60/CE](#), possono fruire delle indennità previste all'[articolo 38 del regolamento \(CE\) n. 1698/2005](#) se in tali zone è istituito e attuato un idoneo piano di gestione del bacino idrografico.

2. I motivi ambientali che rendono idonee all'imboschimento le zone di cui all'[articolo 50, paragrafo 6, del regolamento \(CE\) n. 1698/2005](#) comprendono la prevenzione dell'erosione e/o della desertificazione, il potenziamento della biodiversità, la protezione delle risorse idriche, la prevenzione delle alluvioni e l'attenuazione dei cambiamenti climatici, a condizione che quest'ultima non nuoccia alla biodiversità né provochi altri danni ambientali.] ⁽⁶²⁾.

(62) Abrogato dall'[articolo 19 del regolamento \(UE\) n. 807/2014](#).

Sottosezione 3

Asse 3

Articolo 35

[Ai fini dell'*articolo 53 del regolamento (CE) n. 1698/2005*, per "membro della famiglia agricola" si intende una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, qualunque sia la natura giuridica attribuita al gruppo e ai suoi componenti dall'ordinamento nazionale, ad esclusione dei lavoratori agricoli. Qualora sia una persona giuridica o un gruppo di persone giuridiche, il membro della famiglia agricola deve esercitare un'attività agricola nell'azienda agricola al momento della presentazione della domanda di sostegno.] ⁽⁶³⁾ .

(63) Abrogato dall'*articolo 19 del regolamento (UE) n. 807/2014*.

Articolo 36

[I partenariati pubblici-privati di cui all'*articolo 59, lettera e), del regolamento (CE) n. 1698/2005*, che ricevono un sostegno per l'attuazione di strategie di sviluppo locale, devono soddisfare i seguenti requisiti:

a) devono elaborare strategie territoriali di sviluppo locale a livello subregionale;

b) devono essere rappresentativi dei soggetti del settore pubblico e del settore privato operanti al livello territoriale di cui alla lettera a);

c) i costi di gestione non devono superare il 15% della spesa pubblica relativa alla strategia di sviluppo locale di ogni singolo partenariato pubblico-privato.] ⁽⁶⁴⁾ .

(64) Abrogato dall'*articolo 19 del regolamento (UE) n. 807/2014*.

Sottosezione 4

Asse 4

Articolo 37

[1. Ai fini dell'attuazione dell'asse 4 di cui al titolo IV, capo I, sezione 4, del [regolamento \(CE\) n. 1698/2005](#), gli Stati membri o le regioni possono scegliere di coprire l'insieme del loro territorio o solo una parte di esso, adattando di conseguenza i criteri di selezione dei gruppi di azione locale e delle zone da questi rappresentate.

La procedura di selezione dei gruppi di azione locale deve essere aperta alle zone rurali interessate e garantire la concorrenza tra i gruppi di azione locale che presentano strategie di sviluppo locale.

2. Entro due anni a decorrere dall'approvazione dei programmi devono essere indette gare per la selezione delle zone rurali ai fini dell'attuazione delle strategie di sviluppo locale di cui all'[articolo 62, paragrafo 1, lettera a\), del regolamento \(CE\) n. 1698/2005](#). Gli Stati membri o le regioni possono tuttavia indire più di una gara, in particolare se Leader si rivolge a nuovi territori, nel qual caso può essere necessaria una proroga dei termini. In Bulgaria e in Romania, la prima gara deve essere indetta entro tre anni dall'approvazione del programma ⁽⁶⁵⁾.

3. La popolazione di ciascuno dei territori di cui all'articolo 61, lettera a), e all'[articolo 62, paragrafo 3, del regolamento \(CE\) n. 1698/2005](#) deve essere di norma compresa tra 5 000 e 150 000 abitanti.

Tuttavia, in casi debitamente giustificati, i suddetti limiti di 5 000 e 150 000 abitanti possono essere rispettivamente abbassati o alzati.

4. Gli Stati membri della Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004 si adoperano affinché nella selezione dei gruppi di azione locale sia data la priorità a quei gruppi che hanno integrato la cooperazione nelle loro strategie di sviluppo locale ai sensi dell'[articolo 62, paragrafo 4, del regolamento \(CE\) n. 1698/2005](#).

5. Ai fini dell'[articolo 62, paragrafo 4, del regolamento \(CE\) n. 1698/2005](#), le decisioni relative alla selezione dei progetti da parte dell'organismo decisore dei gruppi di azione locali sono adottate mediante votazione, nella quale le parti economiche e sociali nonché gli altri rappresentanti della società civile, come disposto all'[articolo 62, paragrafo 1, lettera b\), di detto regolamento](#), rappresentano almeno il 50% dei voti. Per quanto concerne il processo decisionale relativo alla selezione dei progetti, si rispettano regole adeguate per garantire la trasparenza ed evitare le situazioni di conflitto d'interesse ⁽⁶⁶⁾.] ⁽⁶⁷⁾.

(65) Frase aggiunta dall'[articolo 1 del regolamento \(CE\) n. 434/2007](#).

(66) Paragrafo aggiunto dall'[articolo 1 del regolamento \(UE\) n. 679/2011](#), con decorrenza indicata nell'articolo 2 del medesimo regolamento.

(67) Abrogato dall'*articolo 19 del regolamento (UE) n. 807/2014*.

Articolo 37 bis

[In Bulgaria e in Romania, l'acquisizione di competenze ai sensi dell'*articolo 63, lettera c), del regolamento (CE) n. 1698/2005* può includere anche i costi connessi alla costituzione di partenariati rappresentativi in materia di sviluppo locale, alla definizione di strategie di sviluppo integrate, al finanziamento della ricerca e alla preparazione delle domande relative alla selezione dei gruppi di azione locale. Tali costi sono sovvenzionabili per i gruppi di azione locale potenziali.] ⁽⁶⁶⁾.

(68) Articolo aggiunto dall'*articolo 1 del regolamento (CE) n. 434/2007* e, successivamente, abrogato dall'*articolo 19 del regolamento (UE) n. 807/2014*.

Articolo 38

[1. I costi di gestione dei gruppi di azione locale di cui all'*articolo 63, lettera c), del regolamento (CE) n. 1698/2005* possono essere sovvenzionati dalla Comunità nel limite del 20% della spesa pubblica totale relativa alla strategia di sviluppo locale.

2. Gli Stati membri, su richiesta, possono erogare un anticipo ai gruppi d'azione locale. L'importo dell'anticipo è limitato al 20% dell'aiuto pubblico a fronte dei costi di cui all'*articolo 63, lettera c), del regolamento (CE) n. 1698/2005* e la sua erogazione è subordinata alla costituzione di una garanzia bancaria o di una garanzia equivalente, pari al 110% dell'importo anticipato. La garanzia è svincolata al più tardi alla chiusura della strategia di sviluppo locale.

Il disposto dell'*articolo 24, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 65/2011* della Commissione non si applica al pagamento di cui al primo comma. ⁽⁶⁹⁾] ⁽⁷⁰⁾.

(69) Paragrafo così sostituito dall'*articolo 1 del regolamento (UE) n. 679/2011*, con decorrenza indicata nell'articolo 2 del medesimo regolamento.

(70) Articolo inizialmente così sostituito dall'*articolo 1 del regolamento (CE) n. 482/2009* e, successivamente, abrogato dall'*articolo 19 del regolamento (UE) n. 807/2014*.

Articolo 39

[1. La cooperazione di cui all'*articolo 65 del regolamento (CE) n. 1698/2005* coinvolge almeno un gruppo di azione locale selezionato nell'ambito dell'asse Leader. Un gruppo di azione locale capofila è responsabile della sua attuazione.

2. Devono avere accesso alla cooperazione i partenariati pubblici- privati di cui all'*articolo 59, lettera e), del regolamento (CE) n. 1698/2005* e altre zone rurali organizzate secondo i seguenti criteri:

a) presenza di un gruppo locale in un territorio geografico, operante nel settore dello sviluppo rurale e capace di elaborare una strategia di sviluppo per quel territorio;

b) organizzazione del gruppo locale basata su un partenariato tra attori locali.

3. La cooperazione si traduce nella realizzazione di un'azione congiunta.

Sono sovvenzionabili a norma dell'*articolo 65 del regolamento (CE) n. 1698/2005* unicamente le spese inerenti all'azione congiunta, alla gestione di strutture comuni e al supporto tecnico preparatorio.

Le spese di animazione sono sovvenzionabili in tutte le zone che partecipano alla cooperazione.

4. Se i progetti di cooperazione promossi dai gruppi di azione locale non sono stati integrati nelle rispettive strategie di sviluppo locale ai sensi dell'*articolo 62, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1698/2005*, essi sono selezionati dall'autorità competente dello Stato membro. In tal caso, i gruppi di azione locale possono presentare i progetti di cooperazione all'autorità competente entro il 31 dicembre 2013.

5. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i progetti di cooperazione transnazionale da essi approvati.] ⁽⁷¹⁾.

(71) Abrogato dall'*articolo 19 del regolamento (UE) n. 807/2014*.

Sottosezione 4 bis ⁽⁷²⁾

Misura addizionale temporanea per la Bulgaria e la Romania

Articolo 39 bis

[Le condizioni di ammissibilità per la concessione di aiuti nell'ambito della misura prevista alla sezione I, lettera E, dell'allegato VIII dell'atto di adesione della Bulgaria e della Romania ("Complemento ai pagamenti diretti") sono definite dalla decisione della Commissione recante approvazione dei pagamenti diretti nazionali complementari.] ⁽⁷²⁾.

(72) Sottosezione aggiunta dall'*articolo 1 del regolamento (CE) n. 434/2007*.

(73) Articolo aggiunto dall'*articolo 1 del regolamento (CE) n. 434/2007* e, successivamente, abrogato dall'*articolo 19 del regolamento (UE) n. 807/2014*.

Sottosezione 5

Assistenza tecnica

Articolo 40

[Qualora i programmi di sviluppo rurale interessino nel contempo regioni ammissibili all'obiettivo di convergenza e regioni non ammissibili a tale obiettivo, il tasso di partecipazione del FEASR per l'assistenza tecnica ai sensi dell'*articolo 70, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1698/2005* può essere determinato in funzione del tipo di regioni predominante, per numero, nel programma.] ⁽⁷⁴⁾.

(74) Abrogato dall'*articolo 19 del regolamento (UE) n. 807/2014*.

Articolo 41

[1. La struttura necessaria al funzionamento della rete rurale nazionale di cui all'*articolo 68 del regolamento (CE) n. 1698/2005* può essere creata nell'ambito delle autorità nazionali competenti oppure mediante selezione tramite gara. Tale struttura deve essere in grado di assolvere i compiti specificati al paragrafo 2, lettera b), dello stesso articolo.

2. Qualora lo Stato membro disponga di un unico programma di sviluppo rurale per l'insieme del suo territorio, la rete rurale nazionale deve formar parte della componente «assistenza tecnica» del programma e deve essere fatta distinzione tra le spese preventivate per le voci di cui all'*articolo 68, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1698/2005*. Tuttavia, le spese per le voci di cui alla lettera a) devono essere limitate al 25% dell'importo destinato alla rete rurale nazionale.

3. Qualora gli Stati membri si avvalgano della possibilità prevista dall'*articolo 66, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1698/2005*, il programma specifico per la costituzione e il funzionamento della rete rurale nazionale è approvato conformemente all'articolo 18, paragrafo 4, dello stesso regolamento.

Le disposizioni dell'articolo 4, dell'articolo 5, paragrafi 1 e 3, e dell'articolo 6 del presente regolamento si applicano altresì alla presentazione, approvazione e modifica dei programmi specifici.

Il programma specifico e la relativa tabella finanziaria operano una distinzione tra le voci di cui all'*articolo 68, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1698/2005*. Tuttavia, le spese per le voci di cui alla lettera a) sono limitate al 25% dell'importo complessivo del programma.

4. Le reti rurali nazionali devono essere istituite al più tardi entro il 31 dicembre 2008.

5. Le norme particolareggiate per la costituzione e l'organizzazione delle reti rurali nazionali sono stabilite nell'allegato II.] ⁽⁷⁵⁾.

(75) Abrogato dall'*articolo 19 del regolamento (UE) n. 807/2014*.

Articolo 41 bis

[1. Ai fini dell'applicazione dell'*articolo 66, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1698/2005*, per il periodo di programmazione successivo al periodo 2007-2013, le attività preparatorie nell'ambito dell'assistenza per i programmi comprendono i seguenti elementi:

a) le spese relative alla valutazione ex ante dei programmi;

b) i costi di preparazione per lo sviluppo delle strategie di sviluppo locale;

c) le spese relative ad altre attività preparatorie, purché:

i) direttamente collegate alle attività degli attuali programmi di sviluppo rurale; e

ii) necessarie per garantire la continuità nell'attuazione della politica di sviluppo rurale e un passaggio agevole da un periodo di programmazione a quello successivo.

2. L'applicazione del paragrafo 1 è subordinata all'inserimento di una pertinente disposizione nei programmi di sviluppo rurale.] ⁽⁷⁶⁾.

(76) Articolo inserito dall'*articolo 1 del regolamento (UE) n. 335/2013* e, successivamente, abrogato dall'*articolo 19 del regolamento (UE) n. 807/2014*.

Sezione 2

Disposizioni comuni a più misure

Articolo 41 ter

[1. Se l'importo assegnato al programma e/o alla misura è esaurito a una data anteriore al termine ultimo di ammissibilità di cui all'*articolo 71, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1698/2005*, gli Stati membri non assumono nuovi impegni giuridici nei confronti dei beneficiari.

2. Gli Stati membri non assumono nuovi impegni giuridici nei confronti dei beneficiari in virtù del *regolamento (CE) n. 1698/2005* a partire dal giorno in cui iniziano ad assumere impegni giuridici nei confronti dei beneficiari nell'ambito del quadro giuridico che disciplina il periodo di programmazione 2014-2020.

Gli Stati membri possono applicare il primo comma a livello di programma o a livello di misura.

3. Per Leader, gli Stati membri possono applicare il paragrafo 2 a livello del gruppo di azione locale di cui all'*articolo 62 del regolamento (CE) n. 1698/2005*.

4. Il paragrafo 2 non si applica al sostegno preparatorio nell'ambito di Leader né all'assistenza tecnica ⁽⁷⁷⁾.] ⁽⁷⁸⁾

(77) Paragrafo così rettificato dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 18 luglio 2013, n. L 195.

(78) Articolo inserito dall'*articolo 1 del regolamento (UE) n. 335/2013* e, successivamente, abrogato dall'*articolo 19 del regolamento (UE) n. 807/2014*.

Articolo 42

[Ai fini dell'*articolo 70, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1698/2005*, ove operazioni integrate rientrano in più assi e/o in più misure, si applicano, per

ogni componente dell'operazione chiaramente ricollegabile a una determinata misura di sviluppo rurale, le condizioni relative a tale misura.] ⁽⁷⁹⁾ .

(79) Abrogato dall'*articolo 19 del regolamento (UE) n. 807/2014*.

Articolo 43

[Per le misure d'investimento, gli Stati membri provvedono affinché il sostegno sia finalizzato alla realizzazione di obiettivi chiaramente definiti, rispondenti a precise esigenze strutturali e territoriali o vantaggi strutturali.] ⁽⁸⁰⁾ .

(80) Abrogato dall'*articolo 19 del regolamento (UE) n. 807/2014*.

Articolo 44

[1. Se, nel corso del periodo di esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda a un altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno per il restante periodo. Se non subentra nell'impegno, il beneficiario è tenuto a rimborsare il sostegno ricevuto.

2. Gli Stati membri possono non esigere il rimborso di cui al paragrafo 1 nei seguenti casi:

a) quando, nel caso di cessazione definitiva delle attività agricole di un beneficiario che abbia già adempiuto una parte significativa del suo impegno, la successione nell'impegno medesimo non sia realizzabile;

b) quando la cessione di una parte dell'azienda del beneficiario avviene durante un periodo di proroga dell'impegno ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 12, secondo comma, e se la cessione riguarda non oltre il 50% della superficie che formava oggetto dell'impegno prima della proroga;

c) quando l'azienda del beneficiario è totalmente o parzialmente ceduta a un'organizzazione la cui finalità principale è la gestione dell'ambiente naturale a fini di salvaguardia ambientale, a condizione che la cessione sia finalizzata alla modificazione permanente dell'uso del suolo a scopo di conservazione della natura e ne consegua un sostanziale beneficio per l'ambiente ⁽⁸¹⁾.

3. Gli Stati membri possono prendere misure specifiche per evitare che, qualora la situazione dell'azienda subisca mutamenti non rilevanti,

l'applicazione del paragrafo 1 porti a risultati inopportuni rispetto all'impegno assunto.

Ai fini del primo comma si considera mutamento non rilevante una riduzione della superficie dell'azienda agricola fino al 10% della superficie oggetto di impegno ⁽⁸²⁾.] ⁽⁸³⁾.

(81) Lettera aggiunta dall'*articolo 1 del regolamento (CE) n. 482/2009*.

(82) Comma aggiunto dall'*articolo 1 del regolamento (UE) n. 679/2011*, con decorrenza indicata nell'articolo 2 del medesimo regolamento.

(83) Abrogato dall'*articolo 19 del regolamento (UE) n. 807/2014*.

Articolo 45

[1. Se, nel corso del periodo di esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario aumenta la superficie della propria azienda, gli Stati membri possono disporre l'estensione dell'impegno alla superficie aggiuntiva per il restante periodo di esecuzione, conformemente al paragrafo 2, o la sostituzione dell'impegno originario con un nuovo impegno, conformemente al paragrafo 3.

La suddetta sostituzione può essere prevista anche qualora il beneficiario estenda, nell'ambito della propria azienda, la superficie oggetto di impegno.

2. L'estensione di cui al paragrafo 1 può essere consentita solo alle seguenti condizioni:

a) che sia di indubbio vantaggio per la misura di cui trattasi;

b) che sia giustificata dalla natura dell'impegno, dalla durata del periodo restante e dalla dimensione della superficie aggiuntiva;

c) che non pregiudichi l'effettiva verifica del rispetto delle condizioni cui è subordinata la concessione del sostegno.

3. Il nuovo impegno di cui al paragrafo 1 si applica all'insieme della superficie in questione a condizioni non meno rigorose di quelle dell'impegno originario.

4. Qualora il beneficiario non possa continuare a rispettare gli impegni assunti in quanto la sua azienda è oggetto di un'operazione di ricomposizione fondiaria o di interventi di riassetto fondiario pubblici o approvati dalla pubblica autorità, gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per adeguare gli impegni alla nuova situazione dell'azienda. Se tale adeguamento risulta impossibile,

l'impegno cessa senza obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.] ⁽⁸⁴⁾ .

(84) Abrogato dall'*articolo 19 del regolamento (UE) n. 807/2014*.

Articolo 46

[È prevista una clausola di revisione per gli impegni assunti a norma degli *articoli 39, 40 e 47 del regolamento (CE) n. 1698/2005*, al fine di garantirne l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori di cui all'articolo 39, paragrafo 3, all'articolo 40, paragrafo 2, e all'articolo 47, paragrafo 1, del medesimo regolamento, stabiliti a norma degli articoli 4 e 5 e degli allegati III e IV del *regolamento (CE) n. 1782/2003*, nonché dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e di altri pertinenti requisiti obbligatori prescritti dalla legislazione nazionale, che sono oltrepassati dagli impegni assunti a norma dei suddetti articoli.

Se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa senza obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

Il presente articolo si applica anche agli impegni interessati dall'abolizione delle misure di ritiro dalla produzione in seguito all'entrata in vigore del *regolamento (CE) n. 73/2009*. Su richiesta del beneficiario possono essere autorizzati adeguamenti di tali impegni anche qualora non sia prevista una clausola di revisione ⁽⁸⁵⁾ .

A partire dal 2012 è prevista una clausola di revisione per gli impegni assunti per un periodo fra cinque e sette anni, conformemente agli articoli, 39, 40 e 47 del *regolamento (CE) n. 1698/2005*, se tali impegni si protraggono oltre il termine del periodo di programmazione in corso, al fine di consentirne l'adeguamento al quadro di riferimento giuridico relativo al periodo di programmazione successivo. Gli Stati membri possono tuttavia decidere di introdurre tale clausola di revisione già nel 2011. Il disposto del secondo comma si applica anche al presente comma ⁽⁸⁶⁾ .] ⁽⁸⁷⁾ .

(85) Comma aggiunto dall'*articolo 1 del regolamento (CE) n. 363/2009*.

(86) Comma aggiunto dall'*articolo 1 del regolamento (UE) n. 679/2011*, con decorrenza indicata nell'articolo 2 del medesimo regolamento.

(87) Abrogato dall'*articolo 19 del regolamento (UE) n. 807/2014*.

Articolo 47

[1. Gli Stati membri possono riconoscere, in particolare, le seguenti categorie di forza maggiore o circostanze eccezionali, nelle quali rinunceranno al rimborso totale o parziale degli aiuti percepiti dal beneficiario:

- a) decesso del beneficiario;
- b) incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- c) espropriazione di una parte rilevante dell'azienda, se detta espropriazione non era prevedibile al momento dell'assunzione dell'impegno;
- d) calamità naturale grave che colpisce in misura rilevante la superficie agricola dell'azienda;
- e) distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- f) epizoozia che colpisce la totalità o una parte del patrimonio zootecnico del beneficiario.

2. I casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali sono notificati per iscritto dal beneficiario o dal suo rappresentante all'autorità competente entro dieci giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui il beneficiario o il rappresentante stesso è in grado di provvedervi, unitamente alle relative prove richieste dall'autorità competente.] ⁽⁸⁸⁾.

(88) Abrogato dall'*articolo 19 del regolamento (UE) n. 807/2014*.

CAPO IV

Disposizioni in materia di ammissibilità e disposizioni amministrative

Sezione 1

Verificabilità e controllabilità delle misure e norme sull'ammissibilità

Sottosezione 1

Verificabilità e controllabilità delle misure

Articolo 48

[1. Ai fini dell'*articolo 74, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1698/2005*, gli Stati membri si accertano che tutte le misure di sviluppo rurale che intendono

attuare siano verificabili e controllabili. A tale scopo, gli Stati membri predispongono sistemi di controllo tali da offrire sufficienti garanzie quanto al rispetto dei criteri di ammissibilità e di altri impegni.

2. Al fine di giustificare e confermare la pertinenza e l'esattezza dei calcoli dei pagamenti di cui agli *articoli 31, 38, 39, 40 e da 43 a 47 del regolamento (CE) n. 1698/2005*, gli Stati membri ricorrono a opportune perizie da parte di organismi o servizi funzionalmente indipendenti da quelli responsabili dei calcoli stessi. Il ricorso a tali perizie è dimostrato nei programmi di sviluppo rurale.] ⁽⁸⁹⁾ .

(89) Abrogato dall'*articolo 19 del regolamento (UE) n. 807/2014*.

Sottosezione 2

Abbuoni di interessi

Articolo 49

[Il FEASR può cofinanziare abbuoni di interessi sui prestiti in virtù dell'*articolo 71, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1698/2005*. Gli Stati membri che propongono abbuoni di interessi indicano nei programmi di sviluppo rurale il metodo da utilizzare per il calcolo degli stessi.

Gli Stati membri possono stabilire un sistema di capitalizzazione delle rimanenti rate annuali dell'abbuono di interessi in qualsiasi momento della durata del prestito. Le eventuali rate annuali rimanenti dopo la scadenza del termine di pagamento sono capitalizzate e saldate entro il 31 dicembre 2015. Ai fini delle domande di pagamento da presentare alla Commissione, gli importi versati all'istituto finanziario intermediario che provvede al pagamento del valore attualizzato dell'abbuono sono considerati come spese effettivamente sostenute.

Ai fini dell'applicazione del secondo comma, l'organismo pagatore dello Stato membro deve stipulare una convenzione con l'istituto finanziario intermediario che provvede al pagamento del valore attualizzato dell'abbuono. Lo Stato membro indica nel programma il metodo di calcolo e le ipotesi sul valore futuro da prendere in considerazione per il calcolo del valore capitalizzato dell'abbuono di interessi residuo, nonché le modalità per continuare a versare l'aiuto ai beneficiari.

Lo Stato membro è responsabile della gestione del pagamento del valore attualizzato dell'abbuono all'istituto finanziario intermediario per l'intera durata del prestito, nonché di ogni eventuale recupero di importi indebitamente erogati a norma dell'*articolo 33 del regolamento (CE) n. 1290/2005* .] ⁽⁹⁰⁾ .

(90) Abrogato dall'*articolo 19 del regolamento (UE) n. 807/2014*.

Sottosezione 3

Altre operazioni di ingegneria finanziaria

Articolo 50

[Ai sensi dell'*articolo 71, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1698/2005*, il FEASR può cofinanziare, nell'ambito di un programma di sviluppo rurale, le spese per operazioni comprendenti contributi a sostegno di fondi di capitale di rischio, fondi di garanzia e fondi prestati (di seguito «i fondi»), conformemente agli articoli 51 e 52 del presente regolamento.] ⁽⁹¹⁾ .

(91) Abrogato dall'*articolo 19 del regolamento (UE) n. 807/2014*.

Articolo 51

1. I cofinanziatori o patrocinatori dei fondi presentano all'autorità di gestione un piano di attività che precisi, tra l'altro, il mercato bersaglio o il portafoglio di garanzia, i criteri, le condizioni e le modalità di finanziamento, il bilancio di esercizio del fondo, la proprietàisoci cofinanziatori, i requisiti di professionalità, competenza e indipendenza dei dirigenti, lo statuto del fondo, la giustificazione e l'utilizzo previsto del contributo del FEASR, la politica di uscita dagli investimenti e le disposizioni di liquidazione del fondo, incluso il reimpiego delle entrate attribuibili al contributo del FEASR. Il piano di attività viene valutato e la sua applicazione sorvegliata dall'autorità di gestione o sotto la sua responsabilità.

2. I fondi sono costituiti come enti giuridici indipendenti disciplinati da accordi fra gli azionisti o come capitale separato in seno a un istituto finanziario preesistente. In quest'ultimo caso, il fondo è soggetto a specifiche norme applicative, che dispongono in particolare una contabilità separata atta a distinguere le nuove risorse investite nel fondo, incluse quelle investite dal FEASR, da quelle di cui disponeva inizialmente l'istituto finanziario. La Commissione non può diventare socio o azionista dei fondi.

3. I fondi investono o prestano garanzie alle imprese in fase di costituzione, di avviamento o di espansione, limitatamente ad attività ritenute potenzialmente redditizie dai dirigenti dei fondi. Nella valutazione della redditività economica viene tenuto conto di tutte le fonti di reddito delle imprese in questione. I fondi

non investono né prestano garanzie ad imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà ⁽⁹²⁾.

4. Le autorità di gestione e i fondi prendono tutte le precauzioni necessarie per ridurre al minimo le distorsioni di concorrenza sul mercato dei finanziamenti o dei capitali di rischio. In particolare, i rendimenti ottenuti dagli investimenti in capitale e dai prestiti (detratta una quota pro rata dei costi di gestione) possono essere destinati in via preferenziale agli azionisti privati fino al livello di remunerazione stabilito nel contratto sociale e successivamente vengono ripartiti equamente fra tutti gli azionisti e il FEASR.

5. I costi di gestione dei fondi non possono superare il 3% del capitale versato ovvero il 2% nel caso dei fondi di garanzia, in media annua per la durata del programma, a meno che, in seguito a gara d'appalto, risulti necessaria una percentuale più elevata.

6. Le condizioni e le modalità di partecipazione dei programmi di sviluppo rurale ai fondi, tra l'altro in termini di risultati tangibili, strategia d'investimento e pianificazione degli investimenti, monitoraggio, politica di uscita dagli investimenti e disposizioni di liquidazione, sono stabilite in un accordo di finanziamento concluso tra il fondo e lo Stato membro o l'autorità di gestione.

7. La partecipazione del FEASR e di altre fonti pubbliche ai fondi, nonché gli investimenti effettuati dai fondi o le garanzie da questi prestate a singole imprese sono soggetti alle disposizioni del [regolamento \(CE\) n. 1698/2005](#) e alla normativa comunitaria sugli aiuti di Stato.] ⁽⁹³⁾.

(92) GU C 244 dell'1.10.2004, pag. 2.

(93) Abrogato dall'[articolo 19 del regolamento \(UE\) n. 807/2014](#).

Articolo 52

[1. In ordine alle operazioni di ingegneria finanziaria di cui all'articolo 51 del presente regolamento, le spese dichiarate alla Commissione a norma dell'[articolo 26, paragrafo 3, lettera a\)](#), del [regolamento \(CE\) n. 1290/2005](#) sono le spese complessivamente sostenute per la costituzione dei fondi o per la partecipazione agli stessi.

Tuttavia, al momento del versamento del saldo e della chiusura del programma di sviluppo rurale ai sensi dell'[articolo 28 del regolamento \(CE\) n. 1290/2005](#), la spesa ammissibile corrisponde al totale:

a) di ogni pagamento effettuato per investimenti in imprese da ciascuno dei fondi interessati o di ogni garanzia prestata, compresi gli importi impegnati a titolo di garanzie dai fondi di garanzia;

b) dei costi di gestione ammissibili.

Il tasso di cofinanziamento da applicare corrisponde a quello della misura cui il fondo contribuisce. Se il fondo contribuisce a più misure con tassi di cofinanziamento diversi, questi ultimi si applicano proporzionalmente alla corrispondente spesa ammissibile.

La differenza tra il contributo effettivamente pagato dal FEASR a norma del primo comma e le spese ammissibili di cui al secondo comma, lettere a) o b), è liquidata nel contesto dei conti annuali dell'ultimo anno di attuazione del programma. Tali conti comprendono le necessarie informazioni finanziarie dettagliate.

2. Qualora il FEASR cofinanzi operazioni che comprendono fondi di garanzia per investimenti rimborsabili a norma dell'articolo 50 del presente regolamento, è effettuata un'adeguata valutazione ex ante delle perdite previste, tenendo in considerazione le pratiche di mercato correnti per operazioni analoghe per il tipo di investimento e di mercato in questione. La valutazione delle perdite previste può essere soggetta a riesame, qualora lo giustifichino le successive condizioni del mercato. Le risorse impegnate per onorare le garanzie rispecchiano tale valutazione.

3. Le risorse restituite all'operazione durante il periodo di programmazione provenienti da investimenti avviati dai fondi o ancora disponibili dopo che tutte le garanzie sono state soddisfatte, sono riutilizzate dal fondo conformemente all'accordo di finanziamento di cui all'articolo 51, paragrafo 6, del presente regolamento, oppure liquidate nel contesto dei conti annuali. Successivamente al termine di ammissibilità del programma di sviluppo rurale, le risorse provenienti dagli investimenti avviati dai fondi e restituite all'operazione o ancora disponibili dopo che tutte le garanzie sono state soddisfatte, sono riutilizzate dagli Stati membri interessati a favore di singole imprese.

Gli interessi generati dai pagamenti dei programmi di sviluppo rurale ai fondi sono impiegati a norma del primo comma.] ⁽⁹⁴⁾.

(94) Articolo inizialmente così sostituito dall'*articolo 1 del regolamento (UE) n. 679/2011*, con decorrenza indicata nell'articolo 2 del medesimo regolamento e, successivamente, abrogato dall'*articolo 19 del regolamento (UE) n. 807/2014*.

Sottosezione 4

Costi standard, ipotesi standard di mancato guadagno e contributi in natura

Articolo 53

[1. Se del caso, gli Stati membri possono fissare l'entità del sostegno di cui agli *articoli 27, 31, da 37 a 41 e da 43 a 49 del regolamento (CE) n. 1698/2005* sulla base di costi standard e di ipotesi standard di mancato guadagno. ⁽⁹⁵⁾

Fatte salve le norme sostanziali e procedurali in materia di aiuti di Stato, il primo comma si applica anche agli investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio naturale, nonché allo sviluppo di siti di grande pregio naturale, di cui all'*articolo 57, lettera a), del regolamento (CE) n. 1698/2005* ⁽⁹⁶⁾.

2. Gli Stati membri garantiscono che i calcoli e il relativo sostegno di cui al paragrafo 1:

a) contengano unicamente elementi verificabili;

b) siano basati su valori assodati mediante opportune perizie;

c) indichino chiaramente la fonte dei dati;

d) siano differenziati in funzione delle condizioni regionali o locali e dell'effettiva utilizzazione del suolo;

e) per le misure di cui agli *articoli 31, da 37 a 40 e da 43 a 47 del regolamento (CE) n. 1698/2005*, non contengano elementi correlati a costi d'investimento fissi.] ⁽⁹⁷⁾.

(95) Comma così sostituito dall'*articolo 1 del regolamento (UE) n. 679/2011*, con decorrenza indicata nell'articolo 2 del medesimo regolamento.

(96) Paragrafo così sostituito dall'*articolo 1 del regolamento (CE) n. 482/2009*.

(97) Abrogato dall'*articolo 19 del regolamento (UE) n. 807/2014*.

Articolo 54

[1. I contributi in natura di beneficiari pubblici o privati, segnatamente la fornitura di beni o servizi senza pagamento in denaro giustificato da fatture o documenti equivalenti, possono essere considerati spese ammissibili alle seguenti condizioni ⁽⁹⁸⁾:

a) che i contributi consistano nella fornitura di terreni o immobili, attrezzature o materiali, attività di ricerca o professionali o prestazioni volontarie non retribuite;

b) che i contributi non siano collegati a operazioni di ingegneria finanziaria di cui all'articolo 50;

c) che il valore dei contributi possa essere valutato e verificato da un organismo indipendente.

Nel caso di apporto di terreni o immobili, il valore è certificato da un esperto qualificato e indipendente o da un organismo debitamente autorizzato.

Nel caso di prestazioni volontarie non retribuite, il loro valore è determinato sulla base del tempo impiegato e della tariffa oraria e giornaliera per prestazioni equivalenti, eventualmente in riferimento a un sistema prestabilito di determinazione dei costi standard, a condizione che il sistema di controllo offra sufficienti garanzie circa l'effettiva esecuzione delle prestazioni.

2. La spesa pubblica cofinanziata dal FEASR per operazioni che implicano contributi in natura non deve superare la spesa totale ammissibile, esclusi i contributi in natura, a operazione ultimata.] ⁽⁹⁸⁾ .

(98) Frase introduttiva così sostituita dall'*articolo 1 del regolamento (UE) n. 679/2011*, con decorrenza indicata nell'articolo 2 del medesimo regolamento.

(99) Abrogato dall'*articolo 19 del regolamento (UE) n. 807/2014*.

Sottosezione 5

Investimenti

Articolo 55

[1. In caso di investimenti, le spese ammissibili sono limitate alle seguenti voci:

a) costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili;

b) acquisto o leasing con patto di acquisto di nuove macchine e attrezzature, compresi i programmi informatici, fino a un massimo del loro valore di mercato. Gli altri costi connessi al contratto (garanzia del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.) non costituiscono spese ammissibili;

c) spese generali collegate alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, studi di fattibilità, acquisizione di brevetti e licenze.

In deroga al primo comma, lettera b), e unicamente per le microimprese e le piccole e medie imprese ai sensi della [raccomandazione 2003/361/CE](#) della Commissione , gli Stati membri possono, in casi debitamente giustificati, stabilire le condizioni alle quali l'acquisto di materiale d'occasione può essere considerato spesa ammissibile.

2. Nel caso di investimenti agricoli, l'acquisto di diritti di produzione agricola, di diritti all'aiuto, di animali, di piante annuali e la loro messa a dimora non sono ammissibili al sostegno agli investimenti.

I semplici investimenti di sostituzione non costituiscono spese ammissibili.

Tuttavia, in caso di ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali a norma dell'articolo 20, lettera b), punto vi), del [regolamento \(CE\) n. 1698/2005](#), possono essere considerate spese ammissibili le spese per l'acquisto di animali e gli investimenti di sostituzione. ⁽¹⁰⁰⁾] ⁽¹⁰¹⁾.

(100) Paragrafo così sostituito dall'[articolo 1 del regolamento \(UE\) n. 679/2011](#), con decorrenza indicata nell'articolo 2 del medesimo regolamento.

(101) Abrogato dall'[articolo 19 del regolamento \(UE\) n. 807/2014](#).

Sottosezione 6

Pagamento di anticipi per il sostegno agli investimenti

Articolo 56

[1. In deroga all'[articolo 24, paragrafo 6, del regolamento \(UE\) n. 65/2011](#), gli Stati membri, su richiesta, possono versare un anticipo ai beneficiari del sostegno all'investimento. Per quanto concerne i beneficiari pubblici, detto anticipo può essere concesso soltanto ai comuni e alle associazioni di comuni, alle autorità regionali nonché agli enti di diritto pubblico.

2. L'importo degli anticipi è limitato al 50% dell'aiuto pubblico all'investimento e la sua liquidazione è subordinata alla costituzione di una garanzia bancaria o di una garanzia equivalente pari al 110% dell'importo anticipato.

Uno strumento fornito quale garanzia da una pubblica autorità è ritenuto equivalente alla garanzia di cui al primo comma, purché tale autorità s'impegni

a versare l'importo coperto dalla garanzia nel caso in cui il diritto all'importo anticipato non sia stato stabilito.

3. La garanzia può essere svincolata una volta che l'organismo pagatore competente abbia accertato che l'importo delle spese effettivamente sostenute corrispondenti all'aiuto pubblico per l'investimento supera l'importo dell'anticipo.] ⁽¹⁰²⁾.

(102) Articolo modificato dall'*articolo 1 del regolamento (CE) n. 363/2009*, successivamente così sostituito dall'*articolo 1 del regolamento (UE) n. 679/2011*, con decorrenza indicata nell'articolo 2 del medesimo regolamento e, da ultimo, abrogato dall'*articolo 19 del regolamento (UE) n. 807/2014*.

Sezione 2

Aiuti di Stato

Articolo 57

[1. I programmi di sviluppo rurale possono comprendere aiuti di Stato intesi a procurare finanziamenti integrativi ai sensi dell'*articolo 89 del regolamento (CE) n. 1698/2005* a favore di misure od operazioni rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 36 del trattato, a condizione che l'aiuto di Stato sia identificato conformemente all'allegato II, punto 9.A, del presente regolamento.

2. I programmi di sviluppo rurale possono comprendere pagamenti concessi dagli Stati membri per lo sviluppo rurale, non rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 36 del trattato, a favore delle misure di cui agli *articoli 25, da 43 a 49 e 52 del regolamento (CE) n. 1698/2005* e di operazioni facenti parte delle misure di cui agli articoli 21, 24, 28, 29, 30 e 35 bis del medesimo regolamento, oppure intesi a procurare finanziamenti integrativi, non rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 36 del trattato, a favore delle misure di cui agli *articoli 25, 27, da 43 a 49 e 52 del regolamento (CE) n. 1698/2005* o di operazioni facenti parte delle misure di cui agli articoli 21, 24, 28, 29, 30 e 35 bis del suddetto regolamento, a condizione che l'aiuto di Stato sia identificato conformemente all'allegato II, punto 9.B, del presente regolamento ⁽¹⁰³⁾.

3. Le spese sostenute per le misure e le operazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo sono ammissibili solo se l'aiuto corrispondente non costituisce, al momento della concessione, un aiuto illegale ai sensi dell'*articolo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 659/1999* del Consiglio .

L'autorità di gestione o qualsiasi altra autorità competente dello Stato membro garantisce che, in caso di erogazione di aiuti a favore di operazioni facenti

parte delle misure di cui al paragrafo 2 del presente articolo nel quadro di regimi di aiuti esistenti ai sensi dell'*articolo 1, lettere b) e d), del regolamento (CE) n. 659/1999*, siano rispettati gli obblighi di notifica applicabili agli aiuti individuali ai sensi dell'articolo 1, lettera e), dello stesso regolamento e le operazioni in questione siano selezionate solo previa notifica dell'aiuto corrispondente e approvazione da parte della Commissione a norma dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.] ⁽¹⁰⁴⁾.

(103) Paragrafo inizialmente sostituito dall'*articolo 1 del regolamento (CE) n. 1175/2008* e successivamente così sostituito dall'*articolo 1 del regolamento (CE) n. 363/2009*.

(104) Abrogato dall'*articolo 19 del regolamento (UE) n. 807/2014*.

Sezione 3

Informazione e pubblicità

Articolo 58

[1. Il programma di sviluppo rurale comprende un piano di comunicazione indicante:

a) gli obiettivi e i gruppi bersaglio;

b) i contenuti e la strategia delle attività di comunicazione e d'informazione, nonché le misure da adottare;

c) il bilancio indicativo;

d) i servizi amministrativi o gli organismi competenti per l'esecuzione;

e) i criteri per la valutazione dell'impatto delle misure di informazione e pubblicità in termini di trasparenza, sensibilizzazione ai programmi di sviluppo rurale e ruolo della Comunità.

2. La dotazione per informazione e pubblicità può essere stanziata nell'ambito della componente «assistenza tecnica» del programma di sviluppo rurale.

3. Le norme particolareggiate sull'informazione e sulla pubblicità sono stabilite nell'allegato VI.] ⁽¹⁰⁵⁾.

(105) Abrogato dall'*articolo 19 del regolamento (UE) n. 807/2014*.

Articolo 59

[Alle riunioni del comitato di sorveglianza istituito a norma dell'*articolo 77 del regolamento (CE) n. 1698/2005*, il presidente riferisce sull'andamento delle misure di informazione e pubblicità, portando a conoscenza dei membri del comitato alcuni esempi di tali misure.] ⁽¹⁰⁶⁾.

(106) Abrogato dall'*articolo 19 del regolamento (UE) n. 807/2014*.

Sezione 4

Sorveglianza e valutazione

Articolo 59 bis

[Ai fini dell'*articolo 78, lettera f), del regolamento (CE) n. 1698/2005*, le proposte di modifiche sostanziali comprendono le modifiche per le quali è obbligatoria una decisione della Commissione e le modifiche di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del presente regolamento, eccettuate le modifiche delle eccezioni di cui all'*articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1698/2005* o degli elementi informativi o descrittivi delle misure che già figurano nei programmi.]

⁽¹⁰⁷⁾.

(107) Articolo inserito dall'*articolo 1 del regolamento (CE) n. 363/2009* e, successivamente, abrogato dall'*articolo 19 del regolamento (UE) n. 807/2014*.

Articolo 60

[La struttura e gli elementi delle relazioni annuali di cui all'*articolo 82 del regolamento (CE) n. 1698/2005* sono specificati nell'allegato VII del presente regolamento.] ⁽¹⁰⁸⁾.

(108) Abrogato dall'*articolo 19 del regolamento (UE) n. 807/2014*.

Articolo 61

[La valutazione intermedia e la valutazione ex post di cui all'[articolo 86, paragrafi 4 e 5, del regolamento \(CE\) n. 1698/2005](#) sono presentate alla Commissione rispettivamente entro il 31 dicembre 2010 ed entro il 31 dicembre 2015.

Se gli Stati membri omettono di presentare la valutazione intermedia e la valutazione ex post entro le date di cui al primo comma del presente articolo, la Commissione può applicare la procedura di sospensione temporanea dei pagamenti intermedi di cui all'[articolo 27, paragrafo 3, del regolamento \(CE\) n. 1290/2005](#) fino al ricevimento delle suddette relazioni valutative.] ⁽¹⁰⁹⁾.

(109) Abrogato dall'[articolo 19 del regolamento \(UE\) n. 807/2014](#).

Articolo 62

[1. Gli indicatori comuni iniziali, di prodotto, di risultato e di impatto per la valutazione dei programmi di sviluppo rurale sono elencati nell'allegato VIII del presente regolamento. Questo elenco di indicatori costituisce il quadro comune per il monitoraggio e la valutazione di cui all'[articolo 80 del regolamento \(CE\) n. 1698/2005](#).

Se del caso, tali indicatori sono distinti per età e sesso dei beneficiari, nonché a seconda che le misure siano attuate in zone svantaggiate o in zone interessate dall'obiettivo di convergenza.

Per le misure comprendenti i tipi di operazioni precisati all'[articolo 16 bis del regolamento \(CE\) n. 1698/2005](#), gli indicatori di prodotto e gli obiettivi indicativi per gli indicatori di prodotto sono ripartiti per tipo di operazioni ⁽¹¹⁰⁾.

2. L'andamento degli indicatori di prodotto e di risultato è analizzato nelle relazioni annuali sullo stato di attuazione dei programmi. La relazione annuale fa riferimento sia agli indicatori comuni che agli indicatori supplementari.

Per misurare i progressi nella realizzazione degli obiettivi del programma di sviluppo rurale, vengono fissati obiettivi indicativi specifici per gli indicatori di prodotto, di risultato e di impatto per il periodo di esecuzione del programma, compresi i finanziamenti nazionali integrativi di cui all'[articolo 89 del regolamento \(CE\) n. 1698/2005](#).

3. La Commissione formula orientamenti riguardo al quadro comune per il monitoraggio e la valutazione secondo un'impostazione concertata con gli Stati membri. Tali orientamenti contengono almeno i seguenti elementi:

- a) requisiti in materia di monitoraggio;

b) organizzazione delle valutazioni ex ante, intermedia ed ex post e questionario valutativo comune per ciascuna misura di sviluppo rurale;

c) orientamenti per la valutazione dei progressi compiuti in base agli indicatori e per la stesura delle relazioni;

d) schede informative che riassumano, per ciascuna misura, la logica dell'intervento e i vari indicatori;

e) schede informative che riportino gli indicatori iniziali, di prodotto, di risultato e di impatto.] ⁽¹¹⁰⁾.

(110) Comma aggiunto dall'*articolo 1 del regolamento (CE) n. 363/2009*.

(111) Abrogato dall'*articolo 19 del regolamento (UE) n. 807/2014*.

Sezione 5

Trasmissione elettronica di dati e documenti

Articolo 63

[1. La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, istituisce un sistema di informazione (di seguito «il sistema») per lo scambio sicuro di dati di comune interesse tra la Commissione e gli Stati membri. I dati in oggetto riguardano sia gli aspetti amministrativi/operativi, sia quelli finanziari di cui all'*articolo 18 del regolamento (CE) n. 883/2006* della Commissione .

Il sistema è creato e aggiornato dalla Commissione secondo un'impostazione concertata con gli Stati membri.

2. Per quanto riguarda la gestione amministrativa/operativa, il sistema contiene gli elementi documentali di comune interesse necessari per il monitoraggio, in particolare i piani strategici nazionali con i relativi aggiornamenti, le relazioni di sintesi, i programmi e le relative modifiche, le decisioni della Commissione, le relazioni annuali sullo stato di attuazione dei programmi, compresa la codificazione delle misure secondo la tabella di cui all'allegato II, punto 7, nonché gli indicatori per il monitoraggio e la valutazione di cui all'allegato VIII.

3. L'autorità di gestione e la Commissione inseriscono nel sistema i documenti di loro competenza nel formato richiesto e provvedono ad aggiornarli.

4. Gli Stati membri e la Commissione possono accedere al sistema direttamente o tramite un'interfaccia per la sincronizzazione automatica e l'inserimento di dati con i sistemi di gestione informatica nazionali e regionali.

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, in forma centralizzata, le richieste di diritti di accesso al sistema.

5. Gli scambi di dati sono firmati elettronicamente a norma dell'*articolo 5 della direttiva 1999/93/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio . Gli Stati membri e la Commissione riconoscono l'efficacia giuridica e l'ammissibilità come prova in giudizio della firma elettronica utilizzata nel sistema.

6. La data di inoltro dei documenti alla Commissione è la data in cui lo Stato membro trasmette i documenti dopo averli inseriti nel sistema.

Un documento si considera inviato alla Commissione quando lo Stato membro non può più modificarlo né sopprimerlo nel sistema.

7. Il costo di elaborazione e aggiornamento degli elementi comuni del sistema è finanziato dal bilancio della Comunità a norma dell'*articolo 66, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1698/2005*.

I costi dell'interfaccia tra il sistema e i sistemi nazionali e locali, nonché i costi di adeguamento dei sistemi nazionali e locali possono essere finanziati a norma dell'articolo 66, paragrafo 2, dello stesso regolamento.

8. In casi di forza maggiore o in circostanze eccezionali, in particolare in caso di malfunzionamento del sistema o di interruzione della connessione, lo Stato membro può inviare i documenti alla Commissione su supporto cartaceo o con mezzi informatici adeguati. La Commissione deve essere preventivamente informata di questo tipo di trasmissione ⁽¹¹²⁾.

Una volta cessata la forza maggiore o la circostanza eccezionale che ha impedito l'uso del sistema, lo Stato membro inserisce i documenti di cui trattasi nel sistema. In tal caso, si considera come data di invio la data di trasmissione dei documenti in forma cartacea o con mezzi informatici adeguati ⁽¹¹³⁾,] ⁽¹¹⁴⁾.

(112) Comma così sostituito dall'*articolo 1 del regolamento (CE) n. 363/2009*.

(113) Paragrafo così sostituito dall'*articolo 1 del regolamento (CE) n. 1175/2008*.

(114) Abrogato dall'*articolo 19 del regolamento (UE) n. 807/2014*.

CAPO V

Disposizioni finali

Articolo 64

[Il [regolamento \(CE\) n. 817/2004](#) è abrogato con decorrenza dal 1° gennaio 2007.

Esso continua ad applicarsi alle misure approvate anteriormente al 1° gennaio 2007 a norma del [regolamento \(CE\) n. 1257/1999](#).

L'[articolo 11 del regolamento \(CE\) n. 817/2004](#), nonché l'allegato II, punti 9.3.V.A.1), 9.3.V.B.1), 2) e 3) e 9.3.V.B., secondo trattino, dello stesso regolamento continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2009 a norma dell'[articolo 94, terzo comma, del regolamento \(CE\) n. 1698/2005.](#)] ⁽¹¹⁵⁾.

(115) Abrogato dall'[articolo 19 del regolamento \(UE\) n. 807/2014](#).

Articolo 65

[Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica al sostegno comunitario relativo al periodo di programmazione che ha inizio il 1° gennaio 2007.] ⁽¹¹⁶⁾.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2006.

D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 102.

Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della L. 7 marzo 2003, n. 38.

TITOLO I**Fondo di solidarietà nazionale.****1. Finalità.**

1. Il Fondo di solidarietà nazionale (FSN) ha l'obiettivo di promuovere principalmente interventi di prevenzione per far fronte ai danni alle produzioni agricole e zootecniche, alle strutture aziendali agricole, agli impianti produttivi ed alle infrastrutture agricole, nelle zone colpite da calamità naturali o eventi eccezionali, alle condizioni e modalità previste dalle disposizioni comunitarie vigenti in materia di aiuti di Stato, entro i limiti delle risorse disponibili sul Fondo stesso.

2. Ai fini del presente decreto legislativo sono considerate calamità naturali o eventi eccezionali quelli previsti dagli orientamenti e dai regolamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo, nonché le avverse condizioni atmosferiche previste dagli orientamenti comunitari.

3. Per le finalità di cui al comma 1, il FSN prevede le seguenti tipologie di intervento:

a) misure volte a incentivare la stipula di contratti assicurativi;

b) interventi compensativi, esclusivamente nel caso di danni a produzioni, strutture e impianti produttivi non inseriti nel Piano assicurativo agricolo annuale, finalizzati alla ripresa economica e produttiva delle imprese agricole che hanno subito danni dagli eventi di cui al comma 2 nei limiti previsti dalla normativa comunitaria;

c) interventi di ripristino delle infrastrutture connesse all'attività agricola, tra cui quelle irrigue e di bonifica, compatibilmente con le esigenze primarie delle imprese agricole ⁶³.

(3) Articolo così sostituito dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 18 aprile 2008, n. 82. Vedi, anche, il comma 83 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.

Capo I**Aiuti per il pagamento di premi assicurativi**

2. Polizze assicurative.

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, lo Stato concede contributi sui premi assicurativi, in conformità a quanto previsto dagli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo, agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile iscritti nel registro delle imprese o nell'anagrafe delle imprese agricole istituita presso le Province autonome ⁽⁴⁾.

2. Il contributo dello Stato è concesso fino all'80 per cento del costo dei premi per contratti assicurativi che prevedono un risarcimento qualora il danno sia superiore al 30 per cento della produzione ⁽⁵⁾.

3. Qualora contratti assicurativi coprono anche altre perdite dovute ad avverse condizioni atmosferiche non assimilabili alle calamità naturali, di cui al precedente articolo 1, comma 2, o perdite dovute a epizootie o fitopatie, il contributo dello Stato è ridotto fino al 50 per cento del costo del premio.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2005, il contributo pubblico è concesso esclusivamente per contratti assicurativi che prevedono per ciascun prodotto assicurato la copertura della produzione complessiva aziendale all'interno di uno stesso comune. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono stabiliti i termini, le modalità e le procedure di erogazione del contributo sui premi assicurativi ⁽⁶⁾.

5. La sottoscrizione delle polizze assicurative è volontaria e può avvenire in forma collettiva o individuale. Possono deliberare di far ricorso a forme assicurative collettive i consorzi di difesa di cui al capo III, nonché le cooperative agricole e loro consorzi.

5-bis. La copertura assicurativa per le produzioni zootecniche di cui al presente decreto è comprensiva del costo di smaltimento dei capi morti per qualsiasi causa ⁽⁷⁾.

5-ter. I prezzi unitari di mercato delle produzioni agricole, di cui all'*articolo 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388*, per la determinazione dei valori assicurabili con polizze agevolate, sono stabiliti sulla base delle rilevazioni almeno triennali dell'ISMEA. Quando dalle rilevazioni dell'ultimo anno si riscontrano scostamenti superiori al 50 per cento rispetto al biennio precedente, gli stessi prezzi unitari possono essere stabiliti sulla base delle sole rilevazioni di mercato dell'ultimo anno ⁽⁸⁾.

(4) Comma così modificato dalle lettere c) e d) del comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 18 aprile 2008, n. 82*.

(5) Comma così modificato dalla lettera e) del comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 18 aprile 2008, n. 82*.

(6) Comma così modificato dalla lettera *b*) del comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 18 aprile 2008, n. 82*. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 15 luglio 2004*. Vedi, anche, il *D.M. 23 novembre 2005* e il *D.M. 20 aprile 2011*.

(7) Comma aggiunto dal comma 5 dell'art. 1-*bis*, *D.L. 10 gennaio 2006, n. 2*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, e poi così modificato dalla lettera *f*) del comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 18 aprile 2008, n. 82*.

(8) Comma aggiunto dalla lettera *g*) del comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 18 aprile 2008, n. 82*.

3. Consorzi di coassicurazione e coriassicurazione.

1. In base a quanto disposto dal *regolamento (CE) n. 358/2003 del 27 febbraio 2003* della Commissione europea, le imprese di assicurazione e di riassicurazione possono costituire consorzi di coassicurazione e coriassicurazione a condizione che i prodotti assicurativi sottoscritti nell'ambito dell'accordo di consorzio delle imprese partecipanti o per loro conto non rappresentino, in nessuno dei mercati interessati:

a) nel caso di consorzi di coassicurazione, più del 20 per cento del mercato rilevante;

b) nel caso dei consorzi di coriassicurazione, più del 25 per cento del mercato rilevante.

2. I limiti di cui al comma 1, lettere *a*) e *b*), non si applicano nel caso di rischi coperti attraverso tipologie di polizze assicurative innovative non ancora diffuse sul mercato. Tale esenzione è valida per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di costituzione del consorzio.

4. Piano assicurativo agricolo annuale ⁽⁹⁾.

1. L'entità del contributo pubblico sui premi assicurativi è determinata attraverso il Piano assicurativo agricolo annuale, di seguito denominato: «Piano assicurativo», tenendo conto delle disponibilità di bilancio, dell'importanza socio-economica delle produzioni e del numero di potenziali assicurati.

2. Il Piano assicurativo è elaborato sulla base delle informazioni e dei dati di carattere statistico-assicurativo rilevati dalla Banca dati sui rischi agricoli, ed è approvato, entro il 30 novembre di ogni anno, con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le proposte di una Commissione tecnica costituita, da ⁽¹⁰⁾:

a) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che la presiede ⁽¹³⁾;

b) tre rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

c) un rappresentante dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA);

d) un rappresentante per ciascuna Organizzazione professionale agricola rappresentata nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL);

e) un rappresentante della Cooperazione agricola;

f) un rappresentante dell'Associazione nazionale dei consorzi di difesa (ASNACODI);

g) due rappresentanti dell'Associazione nazionale delle imprese assicuratrici (ANIA).

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali è approvato il regolamento di funzionamento della commissione tecnica e sono nominati i relativi componenti. Ai componenti della commissione tecnica non compete alcuna indennità o compenso né rimborso spese ⁽¹²⁾.

4. Nel Piano assicurativo sono stabiliti i parametri per il calcolo del contributo pubblico sui premi assicurativi distinti per:

a) tipologia di polizza assicurativa;

b) area territoriale identificata sulla base delle proposte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

c) calamità naturali ed altri eventi eccezionali, avversità atmosferiche, garanzia ⁽¹³⁾;

d) tipo di coltura impianti produttivi, produzioni zootecniche, strutture ⁽¹⁴⁾.

5. Nel Piano assicurativo possono essere disposti anche:

a) i termini massimi di sottoscrizione delle polizze per le diverse produzioni e aree;

b) qualsiasi altro elemento ritenuto necessario per garantire un impiego efficace ed efficiente delle risorse pubbliche ⁽¹⁵⁾.

5-bis. Al fine di garantire continuità alla copertura dei rischi, qualora entro la data stabilita al comma 2 non sia approvato un nuovo piano assicurativo, continuano ad applicarsi le disposizioni del piano precedente ⁽¹⁶⁾.

(9) Il piano assicurativo agricolo è stato approvato, per l'anno 2005, con *D.M. 17 marzo 2005*; per l'anno 2006, con *D.M. 20 marzo 2006*; per l'anno 2007, con *D.M. 27 dicembre 2006*; per l'anno 2010, con *D.M. 22 dicembre 2009*; per l'anno 2011, con *D.M. 4 marzo 2011*; per l'anno 2012, con *D.M. 18 gennaio 2012*; per l'anno 2013, con *D.M. 31 gennaio 2013*; per l'anno 2014, con *D.M. 6 dicembre 2013*.

(10) Alinea così modificato dalla lettera *b*) del comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 18 aprile 2008, n. 82*.

(11) Lettera così modificata dalla lettera *b*) del comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 18 aprile 2008, n. 82*.

(12) Comma così modificato dalla lettera *b*) del comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 18 aprile 2008, n. 82*.

(13) Lettera così modificata dalla lettera *h*) del comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 18 aprile 2008, n. 82*.

(14) Lettera così modificata dalla lettera *i*) del comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 18 aprile 2008, n. 82*.

(15) Vedi, anche, gli *artt. 3 e 4, D.P.R. 4 aprile 2007, n. 70*.

(16) Comma aggiunto dalla lettera *l*) del comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 18 aprile 2008, n. 82*.

Capo II

Interventi compensativi

5. Interventi per favorire la ripresa dell'attività produttiva.

1. Possono beneficiare degli interventi del presente articolo, le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, ivi comprese le cooperative che svolgono l'attività di produzione agricola^[1], iscritte nel registro delle imprese o nell'anagrafe delle imprese agricole istituita presso le Province autonome ricadenti nelle zone delimitate ai sensi dell'articolo 6, che abbiano subito danni superiori al 30 per cento della produzione lorda vendibile. Nel caso di danni alle produzioni vegetali, sono escluse dal calcolo dell'incidenza di danno sulla produzione lorda vendibile le produzioni zootecniche ^(*).

2. Al fine di favorire la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole di cui al comma 1, nei limiti dell'entità del danno, accertato nei termini previsti dagli orientamenti e regolamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo, possono essere concessi i seguenti aiuti, in forma singola o

combinata, a scelta delle regioni, tenuto conto delle esigenze e dell'efficacia dell'intervento, nonché delle risorse finanziarie disponibili ⁽¹⁸⁾:

a) contributi in conto capitale fino all'80 per cento del danno accertato sulla base della produzione lorda vendibile media ordinaria, da calcolare secondo le modalità e le procedure previste dagli orientamenti e dai regolamenti comunitari in materia di aiuti di Stato. Nelle zone svantaggiate di cui all'*articolo 17 del regolamento (CE) n. 1257/1999* del Consiglio, del 17 maggio 1999, il contributo può essere elevato fino al 90 per cento ⁽¹⁹⁾;

b) prestiti ad ammortamento quinquennale per le esigenze di esercizio dell'anno in cui si è verificato l'evento dannoso e per l'anno successivo, da erogare al seguente tasso agevolato:

1) 20 per cento del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi per le aziende ricadenti nelle zone svantaggiate di cui all'*articolo 17 del regolamento (CE) n. 1257/1999* del Consiglio, del 17 maggio 1999 ⁽²⁰⁾;

2) 35 per cento del tasso di riferimento per le operazioni di credito agrario oltre i 18 mesi per le aziende ricadenti in altre zone; nell'ammontare del prestito sono comprese le rate delle operazioni di credito in scadenza nei 12 mesi successivi all'evento inerenti all'impresa agricola;

c) proroga delle operazioni di credito agrario, di cui all'articolo 7;

d) agevolazioni previdenziali, di cui all'articolo 8.

3. In caso di danni causati alle strutture aziendali ed alle scorte possono essere concessi a titolo di indennizzo contributi in conto capitale fino all'80 per cento dei costi effettivi elevabile al 90 per cento nelle zone svantaggiate di cui all'*articolo 17 del regolamento (CE) n. 1257/1999* del Consiglio, del 17 maggio 1999 ⁽²¹⁾.

4. Sono esclusi dalle agevolazioni previste al presente articolo i danni alle produzioni ed alle strutture ammissibili all'assicurazione agevolata. Nel calcolo della percentuale dei danni sono comprese le perdite derivanti da eventi calamitosi, subiti dalla stessa azienda, nel corso dell'annata agraria, che non siano stati oggetto di precedenti benefici. La produzione lorda vendibile per il calcolo dell'incidenza di danno non è comprensiva dei contributi o delle altre integrazioni concessi dall'Unione europea ⁽²²⁾.

5. Le domande di intervento debbono essere presentate alle autorità regionali competenti entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto di declaratoria nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e di individuazione delle zone interessate, di cui all'articolo 6, comma 2.

6. Compatibilmente con le esigenze primarie delle imprese agricole, di cui al presente articolo, possono essere adottate misure volte al ripristino delle

infrastrutture connesse all'attività agricola, tra cui quelle irrigue e di bonifica, con onere della spesa a totale carico del Fondo di solidarietà nazionale.

[1] Osservazione della XIII Commissione Agricoltura della Camera dei deputati nel parere del 6 marzo 2008 e condizione della IX Commissione Agricoltura del Senato della Repubblica: parziale accoglimento per compatibilità comunitaria.

(17) Comma così sostituito dalla lettera *m*) del comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 18 aprile 2008, n. 82*.

(18) Alinea così modificato dalla lettera *n*) del comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 18 aprile 2008, n. 82*.

(19) Lettera così modificata dalla lettera *o*) del comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 18 aprile 2008, n. 82*.

(20) Numero così sostituito dalla lettera *p*) del comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 18 aprile 2008, n. 82*.

(21) Comma così sostituito dalla lettera *q*) del comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 18 aprile 2008, n. 82*.

(22) Vedi, anche, il comma 1-*quater* dell'art. 2, *D.L. 24 giugno 2004, n. 157*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

6. Procedure di trasferimento alle regioni di disponibilità del FSN.

1. Al fine di attivare gli interventi di cui all'articolo 5, le regioni competenti, attuata la procedura di delimitazione del territorio colpito e di accertamento dei danni conseguenti, deliberano, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla cessazione dell'evento dannoso, la proposta di declaratoria della eccezionalità dell'evento stesso, nonché, tenendo conto della natura dell'evento e dei danni, l'individuazione delle provvidenze da concedere fra quelle previste dall'articolo 5 e la relativa richiesta di spesa. Il suddetto termine è prorogato di trenta giorni in presenza di eccezionali e motivate difficoltà accertate dalla giunta regionale.

2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previo accertamento degli effetti degli eventi calamitosi, dichiara entro trenta giorni dalla richiesta delle regioni interessate, l'esistenza del carattere di eccezionalità delle calamità naturali, individuando i territori danneggiati e le provvidenze sulla base della richiesta ⁽²⁵⁾.

3. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto dei fabbisogni di spesa, dispone

trimestralmente, con proprio decreto, il piano di riparto, delle somme da prelevarsi dal FSN e da trasferire alle regioni. Al trasferimento sui conti correnti regionali delle somme assegnate si provvede mediante giro conto ⁽²⁴⁾.

(23) Comma così modificato dalla lettera *b*) del comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 18 aprile 2008, n. 82*.

(24) Comma così modificato dalla lettera *b*) del comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 18 aprile 2008, n. 82*.

7. Disposizioni relative alle operazioni di credito agrario.

1. Nelle zone delimitate ai sensi dell'articolo 6, sono prorogate, fino all'erogazione degli interventi di cui all'articolo 5, comma 2, lettera *b*), per una sola volta e per non più di 24 mesi, con i privilegi previsti dalla legislazione in materia, le scadenze delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario effettuate dalle imprese agricole di cui all'articolo 5, comma 1. Le rate prorogate sono assistite dal concorso nel pagamento degli interessi.

2. Gli istituti ed enti abilitati all'esercizio del credito agrario sono autorizzati ad anticipare, anche in assenza di preventivo nulla osta, le provvidenze di cui all'articolo 5, a richiesta degli interessati, previa presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi e per gli effetti dell'*articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*, attestante i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti, applicando il tasso di riferimento delle operazioni di credito agrario. La eventuale concessione dell'agevolazione del concorso nel pagamento degli interessi su detti prestiti e mutui da parte delle regioni può intervenire entro il termine di un anno dalla data della delibera di concessione del prestito o mutuo. L'agevolazione deve riferirsi all'intera durata del finanziamento e avviene per il tramite dell'istituto concedente in forma attualizzata.

3. In caso di mancato riconoscimento della agevolazione entro i termini prescritti, alle operazioni di cui al comma 1 si applica il tasso di riferimento delle operazioni di credito agrario.

8. Disposizioni previdenziali.

1. Alle imprese agricole in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 1, iscritte nella relativa gestione previdenziale, è concesso, a domanda, l'esonero parziale del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali propri e per i lavoratori dipendenti, in scadenza nei dodici mesi successivi alla data in cui si è verificato l'evento. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è autorizzato a determinare, con proprio decreto, la percentuale dell'esonero fino ad un massimo del 50 per cento ⁽²⁵⁾.

2. La misura dell'esonero è aumentata del 10 per cento nel secondo anno e per gli anni successivi, qualora le condizioni di cui all'articolo 5, comma 1, si verificano a carico della stessa azienda per due o più anni consecutivi.

3. L'esonero è accordato dall'ente impositore su presentazione di apposita domanda degli interessati, corredata da dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti della legislazione in materia.

(25) Comma così modificato dalla lettera *r*) del comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 18 aprile 2008, n. 82*. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 21 luglio 2005* e il *D.M. 27 luglio 2009*.

9. Epizootie.

1. I consorzi di difesa, ed altri organismi ad essi equiparati, possono deliberare di concorrere al sostegno dei redditi delle imprese zootecniche colpite da infezioni epizootiche che determinano l'abbattimento del bestiame e che comportino il divieto di ogni attività commerciale. Tale intervento è previsto anche per l'indennizzo di animali morti a seguito di vaccinazioni o altre misure ordinate o raccomandate dalle autorità competenti, purché gli aventi diritto non abbiano beneficiato di analoghi indennizzi previsti da altra normativa vigente.

2. Le iniziative di cui al comma 1 sono a carico dei consorzi e tengono conto, secondo parametri e modalità fissati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro il 30 novembre per l'anno successivo, delle mancate produzioni per un determinato periodo di fermo dell'allevamento ⁽²⁶⁾.

3. Lo Stato concorre fino alla metà della spesa sostenuta, accertata sulla base del relativo conto consuntivo.

(26) Comma così modificato dalla lettera *b*) del comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 18 aprile 2008, n. 82*.

10. Pubblicità degli interventi.

1. Gli elenchi nominativi dei danneggiati, nonché gli atti contenenti la valutazione dei danni e le provvidenze concesse, ai sensi degli articoli 5, 7, 8 e 9, sono accessibili ai cittadini ed esposti per quindici giorni nell'albo pretorio dei comuni interessati.

Capo III

Consorzi di difesa

11. Costituzione e finalità.

1. I consorzi di difesa sono costituiti da imprenditori agricoli per l'attuazione di iniziative di difesa attiva e passiva delle produzioni e devono costituirsi con atto pubblico, adottando una delle seguenti forme giuridiche:

a) associazioni persone giuridiche di diritto privato;

b) società cooperative agricole e loro consorzi;

c) consorzi di cui all'articolo 2612 e seguenti del codice civile o società consortili di cui all'articolo 2615-ter del medesimo codice ⁽²⁷⁾.

2. Il riconoscimento di idoneità allo svolgimento dell'attività dei consorzi è concesso dalla rispettiva regione o provincia autonoma ed è limitato al territorio regionale o della provincia autonoma ove l'ente ha la sede legale.

3. Il riconoscimento di idoneità può essere attribuito altresì alle cooperative agricole di raccolta, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e loro consorzi nonché altri soggetti giuridici, previa modifica del proprio statuto, al fine di uniformarlo alle regole stabilite per i consorzi di cui al comma 1. Qualora le cooperative predette associno produttori situati in regioni o province autonome diverse, il riconoscimento di idoneità deve essere attribuito da ciascuna regione o provincia autonoma ⁽²⁸⁾.

4. I consorzi di difesa possono accedere al credito agrario a tasso agevolato per lo svolgimento delle attività di difesa attiva e passiva delle colture.

5. Entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto i consorzi esistenti possono trasformarsi in una delle forme giuridiche previste dal comma 1 o fondersi previa delibera assembleare da adottarsi con le maggioranze previste dallo statuto per le deliberazioni dell'assemblea straordinaria. Gli atti e le formalità posti in essere ai fini della trasformazione sono assoggettati in luogo dei relativi tributi, all'imposta sostitutiva determinata nella misura di 500 euro ⁽²⁹⁾.

(27) Per le modalità di nomina dei componenti di collegi sindacali degli enti costituiti per la copertura dei rischi agricoli, vedi il [D.M. 30 agosto 2004](#).

(28) Comma così modificato dalla lettera s) del comma 1 dell'art. 1, [D.Lgs. 18 aprile 2008, n. 82](#).

(29) Comma così modificato dalla lettera t) del comma 1 dell'art. 1, [D.Lgs. 18 aprile 2008, n. 82](#).

12. Statuto e amministrazione.

1. I consorzi sono retti da uno statuto deliberato dall'assemblea dei soci e approvato dalla regione o provincia autonoma in cui hanno la sede legale, che decide sugli eventuali ricorsi ed ha facoltà di apportarvi modifiche.

2. Lo statuto, oltre le indicazioni concernenti la denominazione, la sede ed il patrimonio dell'ente, la durata dell'associazione, che non può essere inferiore a 10 anni, e gli scopi sociali, deve contenere le norme sull'ordinamento e sull'amministrazione del consorzio.

3. Lo statuto deve altresì prevedere:

a) il diritto alla ammissione per tutti gli imprenditori agricoli, della zona aventi i requisiti prescritti, con esclusione di coloro che facciano parte di altri organismi simili, salvo il diritto di opzione;

b) la nomina del collegio sindacale, le cui modalità sono stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ⁽³⁰⁾;

c) una contabilità separata per i contributi, associativi e pubblici, nonché per le iniziative mutualistiche, il cui consuntivo di spesa, previo parere positivo del collegio sindacale, è approvato dal consiglio di amministrazione ⁽³¹⁾;

d) la riscossione dei contributi consortili che può essere eseguita anche mediante ruolo in base alle disposizioni vigenti in materia di esazione dei contributi non erariali.

4. Le disposizioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 si applicano anche alle cooperative agricole di raccolta trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e loro consorzi, riconosciute idonee dalla regione o dalla provincia autonoma per lo svolgimento delle attività di difesa attiva e passiva delle colture ⁽³²⁾.

(30) Lettera così modificata dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 18 aprile 2008, n. 82*. Per le modalità di nomina dei componenti di collegi sindacali degli enti costituiti per la copertura dei rischi agricoli, vedi il *D.M. 30 agosto 2004*.

(31) Lettera così modificata dalla lettera u) del comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 18 aprile 2008, n. 82*.

(32) Comma così modificato dalla lettera v) del comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 18 aprile 2008, n. 82*.

13. Vigilanza.

1. L'attività di difesa attiva e passiva ai sensi del presente decreto legislativo svolta dai consorzi e dagli altri enti riconosciuti, è sottoposta alla vigilanza delle rispettive regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano che hanno attribuito il riconoscimento di idoneità.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base delle verifiche effettuate dal collegio sindacale, ai fini dell'espressione del parere di ammissibilità al contributo, provvedono a controllare:

a) che i contratti ed i certificati di polizza siano conformi alle disposizioni contenute nel Piano assicurativo annuale, di cui all'articolo 4;

b) che i valori assicurativi siano stati determinati applicando, al massimo, i prezzi di mercato alla produzione, stabiliti ai sensi della normativa vigente;

c) che il contributo pubblico sulla spesa per i premi non sia superiore al limite previsto dalla normativa vigente;

d) che il socio aderisca ad un solo organismo di difesa, salvo il diritto di opzione ⁽³³⁾.

2-bis. Qualora gli enti di cui al comma 1 siano in possesso di certificazione ISO9001 dei procedimenti relativi al loro funzionamento, con particolare riferimento all'attività di difesa passiva, rilasciata da enti di certificazione riconosciuti ai sensi della normativa vigente, la regione o provincia autonoma rilascia il parere di cui al comma 2 entro trenta giorni dalla richiesta. Trascorso il predetto termine il parere si intende positivo e il Ministero dà corso alla emissione del provvedimento di erogazione del contributo ⁽³⁴⁾.

(33) Comma così sostituito dalla lettera z) del comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 18 aprile 2008, n. 82.

(34) Comma aggiunto dalla lettera aa) del comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 18 aprile 2008, n. 82.

14. Interventi a favore degli associati.

1. I consorzi hanno facoltà di scegliere, con deliberazione dell'assemblea, le forme di difesa e di intervento da adottarsi e gli strumenti di attuazione degli stessi che saranno ritenuti più opportuni nell'interesse degli associati.

2. I consorzi, per il raggiungimento delle finalità associative, possono deliberare di far ricorso a forme assicurative, coerentemente con quanto disposto nel presente decreto legislativo, mediante contratti da stipulare,

anche dagli stessi consorzi in nome e per conto dei soci qualora essi non vi provvedano direttamente, con società di assicurazione autorizzate.

Capo IV

Altre disposizioni

15. Dotazione del Fondo di solidarietà nazionale.

1. Presso la Tesoreria centrale è aperto un conto corrente infruttifero denominato «Fondo di solidarietà nazionale» intestato al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ⁽³⁵⁾.

2. Per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a), è iscritto apposito stanziamento sullo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, allo scopo denominato «Fondo di solidarietà nazionale-incentivi assicurativi» ⁽³⁶⁾. Per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettere b) e c), è iscritto apposito stanziamento sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo denominato «Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori» ⁽³⁷⁾.

3. Per la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale-incentivi assicurativi destinato agli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a), si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della [legge 5 agosto 1978, n. 468](#), e successive modificazioni. Per la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori, destinato agli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettere b) e c), si provvede a valere sulle risorse del Fondo di protezione civile, come determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della [legge 5 agosto 1978, n. 468](#), e successive modificazioni, nel limite stabilito annualmente dalla legge finanziaria ⁽³⁸⁾.

(35) Comma così modificato dalla lettera b) del comma 1 dell'[art. 1, D.Lgs. 18 aprile 2008, n. 82](#).

(36) Vedi, anche, il comma 4 dell'[art. 1-bis, D.L. 12 luglio 2004, n. 168](#), nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(37) Comma così modificato dalla lettera b) del comma 1 dell'[art. 1, D.Lgs. 18 aprile 2008, n. 82](#). Vedi, anche, l'[art. 1, D.L. 28 febbraio 2005, n. 22](#), nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, il comma 2-bis dell'[art. 42, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159](#), aggiunto dalla relativa legge di conversione, e gli [artt. 1-bis e 4-terdecies, D.L. 3 novembre 2008, n. 171](#), aggiunti dalla relativa legge di conversione.

(38) Comma così sostituito dal comma 84 dell'[art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311](#).

16. Abrogazione norme.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono abrogate le seguenti norme:

a) [legge 25 maggio 1970, n. 364](#), salvo quanto previsto dall'articolo 21, comma 6;

b) [legge 15 ottobre 1981, n. 590](#);

c) [legge 14 febbraio 1992, n. 185](#);

d) articolo 7, comma 1-bis, del [decreto-legge 25 maggio 1993, n. 158](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 luglio 1993, n. 250](#);

e) [decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 324](#);

f) [articolo 2, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 18 luglio 1996, n. 380](#);

g) [articolo 127, commi 1, 4, 5, 6, 7 e 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388](#);

h) [articolo 69, commi 10 e 11, della legge 27 dicembre 2002, n. 289](#);

i) [articoli 1, 1-bis, 2, comma 1, e 4 del decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 13 novembre 2002, n. 256](#).

Capo V

Strumenti finanziari

17. Interventi per favorire la capitalizzazione delle imprese.

1. La Sezione speciale istituita dall'[articolo 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153](#), e successive modificazioni, è incorporata nell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 2001, n. 200](#), che subentra nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi.

2. L'ISMEA può concedere la propria garanzia a fronte di finanziamenti a breve, a medio ed a lungo termine concessi da banche, intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al [decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385](#), e successive modificazioni, nonché dagli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito agrario e destinati alle imprese operanti nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca. La garanzia può altresì essere concessa anche a fronte di transazioni commerciali effettuate per le medesime destinazioni ⁽³⁹⁾.

2-*bis*. La garanzia di cui al comma 2 può essere concessa anche a fronte di titoli di debito emessi dalle imprese operanti nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca, in conformità con quanto previsto dall'articolo 2412 del codice civile e dall'[articolo 32 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 agosto 2012, n. 134](#), e successive modificazioni, acquistati da organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr) le cui quote o azioni siano collocate esclusivamente presso investitori qualificati che non siano, direttamente o indirettamente, soci della società emittente. Per le proprie attività istituzionali, nonché per le finalità del presente decreto legislativo, l'ISMEA si avvale direttamente dell'anagrafe delle aziende agricole e del fascicolo aziendale elettronico di cui agli articoli 1, comma 1, e 9 del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503](#) ⁽⁴⁵⁾.

3. Al fine di favorire l'accesso al mercato dei capitali da parte delle imprese di cui al comma 2, l'ISMEA può concedere garanzia diretta a banche e agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con [decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385](#), e successive modificazioni, a fronte di prestiti partecipativi e partecipazioni nel capitale delle imprese medesime, assunte da banche, da intermediari finanziari, nonché da fondi chiusi di investimento mobiliari.

4. Per le medesime finalità l'ISMEA potrà intervenire anche mediante rilascio di controgaranzia e cogaranzia in collaborazione con confidi, altri fondi di garanzia pubblici e privati, anche a carattere regionale nonché mediante finanziamenti erogati, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, a valere sul fondo credito di cui alla decisione della Commissione Europea C(2011) 2929 del 13 maggio 2011 e successive modificazioni ed integrazioni ⁽⁴⁶⁾.

4-*bis*. Le operazioni di credito agrario di cui all'articolo 43 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al [decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385](#), devono essere assistite dalla garanzia mutualistica dell'ISMEA, salvo che per la quota di finanziamento assistita dalle garanzie di cui ai commi 2 e 4 ⁽⁴⁵⁾.

5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono stabiliti i criteri e le modalità di prestazione delle garanzie previste dal presente articolo, nonché di quelle previste in attuazione dell'[articolo 1, comma 512, della legge 30 dicembre 2004, n. 311](#), tenuto conto delle previsioni contenute nella disciplina del capitale regolamentare delle banche in merito al trattamento prudenziale delle garanzie ⁽⁴⁶⁾.

5-*bis*. Le garanzie prestate ai sensi del presente articolo possono essere assistite dalla garanzia dello Stato secondo criteri, condizioni e modalità da stabilire con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Agli eventuali

oneri derivanti dall'escussione della garanzia concessa ai sensi del comma 2, si provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della [legge 5 agosto 1978, n. 468](#). La predetta garanzia è elencata nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'[articolo 13 della citata legge n. 468 del 1978](#) ⁽⁴⁰⁾.

5-ter. Al fine di assicurare l'adempimento delle normative speciali in materia di redazione dei conti annuali e garantire una separatezza dei patrimoni, l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), è autorizzato ad esercitare la propria attività di assunzione di rischio per garanzie anche attraverso propria società di capitali dedicata. Sull'attività del presente articolo, l'ISMEA trasmette annualmente una relazione al Parlamento ⁽⁴¹⁾.

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 5, il [D.M. 30 luglio 2003, n. 283](#) del Ministro dell'economia e delle finanze, è abrogato.

(39) Comma così sostituito dal numero 1) della lettera *bb*) del comma 1 dell'[art. 1, D.Lgs. 18 aprile 2008, n. 82](#).

(40) Comma aggiunto dall'[art. 1, comma 209, L. 23 dicembre 2014, n. 190](#), a decorrere dal 1° gennaio 2015.

(41) Comma così modificato dal comma 1 dell'[art. 64, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1](#).

(42) Comma aggiunto dal numero 2) della lettera *bb*) del comma 1 dell'[art. 1, D.Lgs. 18 aprile 2008, n. 82](#).

(43) Comma così modificato prima dal comma 8 dell'[art. 10, D.L. 14 marzo 2005, n. 35](#), come modificato dalla relativa legge di conversione, e poi dalla lettera *b*) del comma 1 dell'[art. 1, D.Lgs. 18 aprile 2008, n. 82](#). In precedenza l'[art. 5, D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 101](#), aveva disposto l'inserimento, dopo le parole: «dal presente articolo,», delle parole: « nonché quelle previste dall'[articolo 1, comma 512, della legge 30 dicembre 2004, n. 311](#). In attuazione di quanto disposto dal predetto [articolo 1, comma 512, della legge n. 311 del 2004](#), il Fondo interbancario di garanzia di cui all'[articolo 45 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385](#), è soppresso.». La modifica non è stata inserita in quanto evidentemente disarticolata con il testo del comma. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il [D.M. 14 febbraio 2006](#) e il [D.M. 22 marzo 2011](#).

(44) Comma aggiunto dal comma 8 dell'[art. 10, D.L. 14 marzo 2005, n. 35](#). Con [D.Dirett. 24 marzo 2006](#) (Gazz. Uff. 13 aprile 2006, n. 87), sono stati stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità per il rilascio delle garanzie di cui al presente comma.

(45) Comma aggiunto dall'*art. 5, D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 101* e poi così modificato dal comma 3 dell'*art. 64, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1*.

18. Altri interventi.

1. Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, per garantire l'adempimento delle obbligazioni contratte nell'esercizio dell'impresa agricola possono costituire in pegno, ai sensi dell'articolo 2806 del codice civile, anche le quote di produzione, i diritti all'aiuto di cui al *regolamento (CE) n. 1782/2003* del Consiglio, del 29 settembre 2003, iscritti nel registro di cui all'*articolo 3 del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 11 novembre 2005, n. 231* e i diritti di reimpianto della propria azienda

⁽⁴⁵⁾ .

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2786 del codice civile, gli imprenditori agricoli continuano ad utilizzare le quote di produzione, i diritti all'aiuto di cui al *regolamento (CE) n. 1782/2003* del Consiglio, del 29 settembre 2003, iscritti nel registro di cui all'*articolo 3 del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 11 novembre 2005, n. 231* e i diritti di reimpianto ⁽⁴⁶⁾.

(46) Comma così modificato dall'*art. 7, D.L. 10 gennaio 2006, n. 2*, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(47) Comma così modificato dall'*art. 7, D.L. 10 gennaio 2006, n. 2*, come modificato dalla relativa legge di conversione.

D.P.R. 31 marzo 2001, n. 200 ⁽¹⁾.

Regolamento recante riordino dell'ISMEA e revisione del relativo statuto ⁽²⁾.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il *decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 1987, n. 278*, con il quale è stato costituito l'Istituto per studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo (ISMEA) di Roma;

Visto l'*articolo 9 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121*, e successive modificazioni ed integrazioni, relativo all'istituzione della Cassa per la formazione della proprietà contadina;

Vista la *legge 11 dicembre 1952, n. 2362*, recante disposizioni a favore della piccola proprietà contadina;

Vista la *legge 26 maggio 1965, n. 590*, recante disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice;

Vista la *legge 14 agosto 1971, n. 817*, recante disposizioni per il rifinanziamento delle provvidenze dello sviluppo della proprietà coltivatrice;

Visto l'*articolo 39 della legge 9 maggio 1975, n. 153*, recante disposizioni di attuazione di direttive del Consiglio per la riforma dell'agricoltura;

Visto il *decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322*, recante norme sul sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'ISTAT;

Visto il *decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173*, recante disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole;

Vista la *legge 15 dicembre 1998, n. 441*, recante norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditorialità giovanile in agricoltura;

Visto l'*articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419*, recante riordino degli enti pubblici nazionali a norma degli *articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59*;

Visto l'*articolo 13 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419*, recante riordino degli enti pubblici nazionali a norma degli *articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59*;

Visto l'articolo 17, comma 1, lettera a), della [legge 23 agosto 1988, n. 400](#), concernente la disciplina dell'attività di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri del 15 dicembre 2000;

Visto il parere favorevole espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 21 dicembre 2000;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 29 gennaio 2001;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 febbraio 2001;

Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Emana il seguente regolamento:

1. 1. L'Istituto per studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo (ISMEA), con sede in Roma, costituito con il [decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 1987, n. 278](#), da ora in avanti denominato: «Istituto», assume la denominazione di: «Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA». L'Istituto è ente pubblico economico, promuove e cura, nell'ambito dei propri compiti istituzionali, gli opportuni rapporti con gli organi statali e regionali, nonché con gli organi dell'Unione europea ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole e forestali.

2. L'Istituto è inserito nel Sistema statistico nazionale (SISTAN) istituito con il [decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322](#), e fa parte del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), di cui all'[articolo 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173](#).

3. L'attività dell'Istituto è disciplinata, per quanto non previsto dalla legge e dal presente statuto, dalle norme del Codice civile e dalle altre norme riguardanti le persone giuridiche private.

2. 1. L'Istituto, con riferimento all'attuazione delle politiche e dei programmi comunitari, nazionali e regionali, compresi quelli discendenti dalla programmazione negoziata, che investono il settore agricolo, delle foreste, della pesca, dell'acquacoltura e dell'alimentazione:

a) svolge, sulla base degli indirizzi del Ministro delle politiche agricole e forestali e di specifiche convenzioni, le funzioni riguardanti la rilevazione, l'elaborazione e la diffusione dei dati e delle informazioni che riguardano i mercati agricoli, forestali, ittici e alimentari, anche ai fini dell'attuazione degli adempimenti e degli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria e dal Sistema statistico nazionale;

b) provvede, nel rispetto dei principi di sicurezza alimentare, della biodiversità e della ecocompatibilità, a supporti di ricerca, analisi e servizi informativi e per la commercializzazione, la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli, ittici ed alimentari;

c) svolge, nel rispetto della programmazione regionale, le funzioni di cui al [decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121](#), e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i compiti di organismo fondiario ai sensi dell'[articolo 39 della legge 9 maggio 1975, n. 153](#); promuove e attua gli interventi di cui all'[articolo 4, commi 3, 4 e 5 della legge 15 dicembre 1998, n. 441](#);

d) costituisce, ai sensi dell'[articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419](#), forme di garanzia creditizia e finanziaria per strumenti e servizi informativi, assicurativi e finanziari alle imprese agricole ed alle loro forme associative, volti a ridurre i rischi inerenti alle attività produttive di mercato, a favorire il ricambio generazionale, a contribuire alla trasparenza e alla mobilità del mercato fondiario rurale anche sulla base di programmi con le regioni e ai sensi dei regolamenti comunitari.

3. 1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2, l'Istituto, anche sulla base di convenzioni con le amministrazioni pubbliche o con privati, svolge in particolare le seguenti attività:

a) rilevazione sistematica dei dati e delle informazioni nei settori di propria competenza relativi alle analisi strutturali, congiunturali e previsionali riguardanti la produzione, i mercati e i consumi in Italia e nell'Unione europea; nonché elaborazione e divulgazione di dati informativi, anche in collaborazione con le altre fonti ufficiali esistenti nell'ambito del SIAN e del SISTAN, per gli operatori e per quanti svolgono attività di programmazione, monitoraggio e valutazione dell'intervento pubblico nei settori di competenza. In questo ambito, l'Istituto attua una sistematica divulgazione delle fonti informative;

b) erogazione di servizi e di supporti informativi finalizzati alla trasparenza del mercato ed a favorire l'organizzazione della produzione agricola per adattarla alla domanda, nonché servizi per la riduzione dei costi di produzione, per la promozione e la commercializzazione delle produzioni agroalimentari e l'integrazione della filiera produttiva; le attività di supporto per la stipula di accordi interprofessionali e in materia di riconoscimento e vigilanza degli organismi nazionali associativi e di certificazione;

c) operazioni di riordino fondiario ai sensi dell'*articolo 4 della legge 15 dicembre 1998, n. 441*, nonché le attività intese a realizzare il miglioramento delle aziende ai sensi dell'*articolo 30 della legge 26 maggio 1965, n. 590*, in particolare la prestazione di garanzia fideiussoria nelle operazioni di credito agrario agevolato e la concessione di finanziamenti agevolati per l'attuazione di interventi di miglioramento agrario. Per l'esercizio delle funzioni statali relative alle predette attività, continuano ad applicarsi all'Istituto le norme previste per le amministrazioni dello Stato;

d) assistenza tecnica e finanziaria per iniziative, in particolare, di innovazione tecnologica; orientamento e riconversione colturale con produzioni alternative e di valorizzazione dell'ambiente;

e) gestione e attuazione di azioni volte a favorire la privatizzazione dei terreni pubblici suscettibili di utilizzazione agricola, di cui all'*articolo 4, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488*.

2. L'Istituto, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, può svolgere, anche sulla base di convenzioni con le amministrazioni competenti, compiti di predisposizione, gestione, valutazione, monitoraggio, assistenza tecnica e verifica dei risultati di programmi di intervento comunitari, nazionali e regionali. Inoltre, l'Istituto può promuovere, partecipare ed attuare azioni volte ad attivare gli strumenti operativi previsti dalla programmazione negoziata, così come definiti dalla *delibera CIPE 11 novembre 1998, n. 127/98*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 1999, e successive modifiche ed integrazioni.

3. Per lo svolgimento di attività di particolare rilievo, l'Istituto può stipulare accordi di collaborazione con amministrazioni, enti, associazioni ed altre persone giuridiche, pubbliche o private, nazionali o internazionali. In particolare, l'Istituto può partecipare, anche su richiesta delle Amministrazioni e di altri organismi competenti, ad iniziative nell'ambito della cooperazione con altri Paesi.

4. 1. Sono organi dell'Istituto:

a) il Presidente;

b) il Consiglio di amministrazione;

c) il Collegio sindacale.

2. Il Presidente dell'Istituto è nominato ai sensi dell'*articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400*. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto.

3. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, esercita le funzioni delegategli dal Consiglio di amministrazione. In caso di urgenza,

provvede alle deliberazioni di competenza del Consiglio di amministrazione, da sottoporre a ratifica nella prima seduta successiva del Consiglio stesso. In caso di assenza o impedimento del Presidente le relative funzioni sono svolte da un vice presidente, designato tra i componenti del Consiglio di amministrazione.

4. Il Consiglio di amministrazione ha poteri di programmazione, di indirizzo e relativo controllo strategico. Il Consiglio di amministrazione è composto, oltre che dal Presidente, da quattro membri scelti fra esperti di amministrazione o dei settori di attività dell'Istituto, nominati dal Ministro delle politiche agricole e forestali, di cui uno su designazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il Consiglio è convocato dal Presidente almeno una volta al mese ed alle sue sedute assiste il Collegio dei revisori. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno tre consiglieri. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente ⁹³.

5. Il Collegio sindacale esplica il controllo sull'attività dell'Istituto a norma degli articoli 2397 e seguenti del codice civile e sulla base del regolamento di amministrazione e contabilità. È composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di cui un membro effettivo e un supplente designati dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. I revisori devono essere iscritti nel registro di cui all'*articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88*.

6. I componenti degli organi dell'Istituto durano in carica quattro anni e sono rinnovabili una sola volta. L'indennità di carica spettante al Presidente e gli emolumenti spettanti ai componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale sono determinati con decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ⁹⁴.

7. Per gravi e motivate ragioni di pubblico interesse, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali può essere sciolto il Consiglio di amministrazione e nominato un commissario straordinario, per un periodo non superiore a tre anni, con i poteri del Consiglio e del Presidente eventualmente coadiuvato da un sub-commissario.

(3) Per la modifica del presente comma vedi il *D.M. 3 dicembre 2009*.

(4) Per la modifica del presente comma vedi il *D.M. 3 dicembre 2009*.

5. 1. I rapporti di lavoro dei dipendenti dell'Istituto sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V, del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa.

2. L'Istituto, ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile, succede nei rapporti di lavoro dei dipendenti della Cassa per la formazione della proprietà contadina. Tale personale mantiene l'anzianità maturata e il trattamento economico acquisito.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, al personale della Cassa per la formazione della proprietà contadina si applicano, per la mobilità del pubblico impiego, gli articoli 33, 35 e 35-bis del [decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29](#), e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Salvo quanto disposto dal comma 3, il personale di ruolo della Cassa per la formazione della proprietà contadina, in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento, è inquadrato nell'ISMEA.

5. Per gli adempimenti di cui al comma 4, l'Amministrazione si avvale di una commissione tecnica di inquadramento, nominata con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e composta da:

a) un rappresentante ISMEA, con funzioni di presidente;

b) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica;

c) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole e forestali;

d) un rappresentante del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

6. Nel termine di novanta giorni dalla nomina, la Commissione si pronuncia sulla corrispondenza tra i livelli dell'ISMEA e le aree Cassa, sull'identificazione concreta dei singoli profili professionali e su ogni altra questione attinente le operazioni di inquadramento. L'inquadramento è disposto dal Consiglio di amministrazione previa consultazione delle organizzazioni sindacali.

7. La Commissione ha altresì il compito di elaborare un programma di attività di formazione e di aggiornamento del personale di cui al comma 4.

8. Ai dipendenti della Cassa per la formazione della proprietà contadina, provenienti dai ruoli del Ministero delle politiche agricole e forestali, relativamente al trattamento di fine servizio e pensionistico continua ad applicarsi la disciplina di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1993, n. 104](#).

9. Entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente statuto deve essere adottato il regolamento di organizzazione e funzionamento, che dovrà prevedere, oltre la direzione generale, gli uffici dirigenziali nel numero massimo di dodici, ivi compresi l'ufficio per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), e l'ufficio per le relazioni con il pubblico, nonché l'istituzione di un sistema di controlli interni coerente con i principi fissati dal [decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286](#).

6. 1. Costituiscono entrate dell'Istituto:

a) le assegnazioni a carico del bilancio dello Stato;

b) i finanziamenti dell'Unione europea;

c) le rendite del proprio patrimonio;

d) i corrispettivi per la cessione di servizi;

e) gli eventuali altri contributi dello Stato, delle Regioni e di altri enti pubblici o privati;

f) l'eventuale emissione di obbligazioni sui mercati italiani ed esteri sulla base delle disposizioni di cui alla [legge 30 aprile 1999, n. 130](#);

g) i proventi conseguenti ad atti di liberalità.

2. L'Istituto, ai sensi dell'[articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419](#), utilizza il proprio patrimonio per costituire forme di garanzia creditizia e finanziaria, assicurative e riassicurative, nonché concedere finanziamenti a favore di imprese agricole.

3. I contributi ordinari e straordinari previsti, alla data di entrata in vigore del presente statuto, nel bilancio preventivo dello Stato a favore dei due enti accorpati sono assegnati all'Istituto, ai sensi dell'[articolo 11 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419](#).

7. 1. L'esercizio finanziario dell'Istituto inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio dell'esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa e dalla relazione sulla gestione, è deliberato dal Consiglio di amministrazione entro il 30 aprile dell'anno successivo o entro un termine maggiore, non superiore in ogni caso a sei mesi, quando particolari esigenze lo richiedono ed è trasmesso per l'approvazione, entro i successivi giorni venti, al Ministero delle politiche

agricole e forestali e al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. L'Istituto è assoggettato al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'*articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259*.

3. L'Istituto è inserito nella tabella A allegata alla *legge 29 ottobre 1984, n. 720*, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente statuto deve essere adottato il regolamento di amministrazione e di contabilità.

8. 1. Sono soggetti all'approvazione del Ministero delle politiche agricole e forestali i seguenti atti deliberativi:

a) il regolamento di amministrazione e di contabilità;

b) il bilancio annuale dell'Istituto;

c) le proposte di modifica del presente statuto.

2. Le deliberazioni di cui al comma 1, lettere a) e b), divengono esecutive se, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricezione, il Ministero delle politiche agricole e forestali non ne disponga, con provvedimento motivato, l'annullamento per vizi di legittimità, o per ragioni attinenti al merito economico-finanziario, ovvero il rinvio all'Istituto per il riesame. Il Ministero delle politiche agricole e forestali può sospendere il suddetto termine per una sola volta e per un periodo di pari durata. Le delibere riesaminate dall'Istituto sono soggette unicamente a controllo di legittimità, limitatamente alle parti modificate. Le deliberazioni di cui alle lettere a) e b) sono approvate di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

9. 1. A far data dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:

a) il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1987, n. 278;

b) il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1982, n. 1168.



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

Deliberazione n. 114 della seduta del 20/04/2015.

Oggetto: Approvazione schema di "Accordo ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/90 tra il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, la Regione Calabria e l'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA) per l'attivazione degli Strumenti finanziari nazionali nei PSR 2014-2020 e l'utilizzo sinergico delle misure a favore dei giovani agricoltori".

Presidente o Assessore/i Proponente/i: _____

Relatore (se diverso dal proponente): _____

Dirigente Generale Reggente: Ing. Carmelo Salvino

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

		Giunta	Presente	Assente
1	Gerardo Mario OLIVERIO	Presidente		
2	Vincenzo Antonio Ciconte	Vice Presidente		
3	Antonino De Gaetano	Componente		
4	Carlo Guccione	Componente		

Assiste il Dirigente Generale del Dipartimento Presidenza.

La delibera si compone di n. 3 pagine compreso il frontespizio e di n. 2 allegati.

**Il dirigente di Settore
Avv. Alessandro Zanfino
(Autorità di Gestione PSR 2007/2013)**

Ai sensi dell'art. 44 della L.R. 4.2.2002, n° 8 si esprime il prescritto visto di regolarità contabile, in ordine all'esistenza degli elementi costitutivi dell'impegno, alla corretta imputazione della spesa ed alla disponibilità nell'ambito dello stanziamento di competenza autorizzato.
Il Dirigente di Settore Ragioneria Generale

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 289 del 14 luglio 2014 di “Approvazione del Programma di Sviluppo Rurale della Calabria per il periodo 2014 – 2020 cofinanziato dal FEASR e di inoltro alla Commissione Europea”;

Vista la Delibera di Consiglio Regionale n. 405 del 21 luglio 2014 di “Approvazione del Programma di Sviluppo Rurale della Calabria per il periodo 2014 – 2020 cofinanziato dal FEASR e di inoltro alla Commissione Europea”;

Preso Atto che la Commissione Europea, il 29 Ottobre 2014, ha adottato un "Accordo di Partenariato" con l'Italia sull'uso dei fondi strutturali e di investimento per la crescita e l'occupazione nel 2014-2020 in cui si definisce la strategia per un uso ottimale dei Fondi strutturali e di investimento europei.

Considerato che con atto 181/CSR del 18 dicembre 2014, la Conferenza Stato-Regioni ha approvato uno schema di accordo, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, tra Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Regioni, Province Autonome e ISMEA per l'attivazione degli Strumenti finanziari nazionali nei PSR 2014-2020 e l'utilizzo sinergico delle misure a favore dei giovani agricoltori;

Ritenuto che, Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, la Regione Calabria e ISMEA, per la concessione di prestiti a tasso agevolato e il rilascio di garanzie pubbliche alle imprese agricole si determini, anche mediante un effetto leva, un incremento della capacità di investimento delle imprese stesse, favorendo il raggiungimento dell'obiettivo tematico 3 dell'Accordo di partenariato 2014-2020 Italia (conforme all'art. 14 regolamento UE 1303/2013) e delle priorità dei Programmi di sviluppo rurale 2014-2020 approvati ai sensi del regolamento UE 1305/2013;

Ritenuto di dover aderire all'accordo di cui all'allegato 1;

Su proposta del Presidente della Giunta regionale, formulata sulla base dell'istruttoria compiuta della relativa struttura, il cui dirigente si è espresso sulla regolarità amministrativa dell'atto;

DELIBERA

Sulla base di quanto riportato in premessa:

- 1) Di approvare lo schema di “Accordo ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/90 tra il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, la Regione Calabria e l'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA) per l'attivazione degli Strumenti finanziari nazionali nei PSR 2014-2020 e l'utilizzo sinergico delle misure a favore dei giovani agricoltori” All. 1;
- 2) Di approvare lo schema di “Piano operativo per la definizione dell'accordo attuativo per l'utilizzo degli strumenti finanziari di cui all'articolo 1 dello schema di accordo-tipo ai sensi dell'art.15 della legge n.241/90 tra il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, le Regioni/PA e l'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA) per l'attivazione degli strumenti finanziari nazionali nei PSR 2014-2020 – All. 2;
- 3) Di autorizzare il Dirigente Generale del Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari a sottoscrivere il suddetto accordo;
- 4) di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC a cura del Dipartimento proponente ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11, a richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento Proponente;

**IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PRESIDENZA**

IL PRESIDENTE

Del che è redatto processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:
Il Verbalizzante

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data _____
al Dipartimento interessato al Consiglio Regionale alla Corte dei Conti

L'impiegato addetto

AII 1**Accordo ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/90 tra il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, la Regione Calabria e l'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA) per l'attivazione degli Strumenti finanziari nazionali nei PSR 2014-2020 e l'utilizzo sinergico delle misure a favore dei giovani agricoltori****PREMESSO CHE**

- Le difficili condizioni di accesso al credito per le imprese agricole, peggiorate dall'impatto della crisi economica e finanziaria ancora in corso, rappresentano un forte limite al processo di sviluppo dell'intero comparto agricolo nazionale;
- La senilizzazione degli imprenditori agricoli continua a costituire un limite per la competitività e l'innovazione del settore agricolo italiano;
- Per far fronte a tale situazione, assume una rilevanza strategica la possibilità di individuare le opportune sinergie tra le politiche nazionali e regionali e attivare tutti gli strumenti disponibili; il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali intende favorire la realizzazione di obiettivi comuni definiti, nell'ambito delle rispettive competenze, con le Regioni e le Province Autonome, nel contesto dello sviluppo rurale e in particolare per l'attuazione dei Programmi di sviluppo rurale 2014-2020;
- Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali intende assicurare le migliori condizioni di base a tutte le Regioni/PA, per sostenere l'adeguato perseguimento degli obiettivi di competitività ed innovazione delle aziende agricole e l'ingresso di giovani imprenditori nel settore, nei limiti del rispetto delle regole di mercato;
- L'ISMEA, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del Decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 2001, n. 200, costituisce forme di garanzia creditizia e

finanziaria per strumenti e servizi informativi di mercato, assicurativi e finanziari alle imprese agricole ed alle loro forme associative, volti a ridurre i rischi inerenti alle attività produttive di mercato, a favorire il ricambio generazionale, a contribuire alla trasparenza e alla mobilità del mercato fondiario rurale anche sulla base di programmi con le regioni e ai sensi dei regolamenti comunitari;

- L'ISMEA opera a favore dei giovani agricoltori tramite specifici strumenti agevolativi nazionali, diretti a favorire il subentro in aziende agricole e l'acquisizione di complessi aziendali competitivi da parte di giovani al primo insediamento come imprenditori agricoli;
- L'ISMEA realizza servizi informativi di accompagnamento all'utilizzo e allo sviluppo degli strumenti finanziari e di quelli a favore dei giovani, al fine di promuoverne la conoscenza e la progettazione integrata con le altre misure di sostegno nel quadro della programmazione comunitaria 2014/2020;
- La legge 5 giugno 2003, n. 131, all'articolo 8, comma 6, prevede la possibilità per il Governo di promuovere la stipula di intese da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, allo scopo di favorire il conseguimento di obiettivi comuni;
- Con atto 181/CSR del 18 dicembre 2014, la Conferenza Stato-Regioni ha approvato uno schema di accordo, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, tra Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Regioni, Province Autonome e ISMEA per l'attivazione degli Strumenti finanziari nazionali nei PSR 2014-2020 e l'utilizzo sinergico delle misure a favore dei giovani agricoltori;

CONSIDERATO CHE

- Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, la Regione **Calabria** e ISMEA ritengono che la concessione di prestiti a tasso agevolato e il rilascio di garanzie pubbliche alle imprese agricole determini, anche mediante un effetto leva, un incremento della capacità di investimento delle imprese stesse, favorendo il raggiungimento dell'obiettivo tematico 3 dell'Accordo di partenariato 2014-2020

Italia (conforme all'art. 14 regolamento UE 1303/2013) e delle priorità dei Programmi di sviluppo rurale 2014-2020 approvati ai sensi del regolamento UE 1305/2013;

- Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, la Regione **Calabria** e ISMEA ritengono che un utilizzo complementare delle misure agevolative nazionali e regionali a favore dei giovani può garantire maggiore efficacia ed efficienza all'obiettivo generale di favorire un riduzione dell'età media dei conduttori agricoli;
- Le Regioni e le Province Autonome al fine di garantire la redditività, la creazione e lo sviluppo di nuove aziende agricole, possono erogare un sostegno nei PSR condizionato alla presentazione di un piano aziendale; incentivare la ristrutturazione del settore agricolo, accordando un sostegno, sotto forma di pagamenti annuali o una tantum, agli agricoltori ammissibili al regime per i piccoli agricoltori di cui al titolo V del regolamento (UE) n. 1307/2013 ("regime a favore dei piccoli agricoltori") che si impegnano a cedere la totalità della propria azienda con i corrispondenti diritti all'aiuto ad un altro agricoltore.
- Per rispondere ai problemi dei giovani agricoltori per quanto riguarda l'accesso ai terreni, gli Stati membri possono anche offrire questo sostegno in combinazione con altre forme di sostegno, ad esempio mediante l'uso di strumenti finanziari.
- Un Accordo, ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241/90, tra il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, la Regione **Calabria** e l'ISMEA è ritenuto lo strumento idoneo per perseguire le finalità comuni e le necessarie strategie in modo da garantire che le stesse siano perseguite con azioni coerenti sia dal punto di vista sincronico, sia quanto a contenuti e regole di intervento;

VISTO CHE

- L'articolo 37, "Strumenti finanziari", comma 1, del Reg. Ue 1303/2013 prevede che i fondi strutturali e di investimento europeo (Fondi SIE), possono intervenire per sostenere strumenti finanziari nell'ambito di uno o più programmi;

- L'articolo 38, "Attuazione degli strumenti finanziari", del Reg. Ue 1303/2013 prevede, tra l'altro, che le Autorità di gestione possono fornire un contributo finanziario a strumenti finanziari operanti a livello nazionale, per conseguire gli obiettivi specifici definiti nell'ambito delle pertinenti priorità;
- Con Decisione della Commissione Europea C(2011)2929 dell'11 maggio 2011 è stato approvato il regime n. SA 32469(2011/N) relativo al metodo di calcolo dell'ESL (equivalente sovvenzione lordo) connesso a prestiti agevolati erogati da ISMEA tramite il proprio Fondo Credito;
- Con Decisione della Commissione Europea C(2013)1427 dell'11 marzo 2013 è stato approvato il regime n. SA.35660 (2012/N) relativo all'attività di rilascio di garanzie pubbliche a condizioni di mercato da parte di ISMEA, a norma dell'articolo 17 del Decreto Legislativo n. 102/2004;
- Con Decisione della Commissione Europea C(2011)1948 del 30 marzo 2011 è stato approvato il metodo di calcolo n. SA.31584 relativo all'attività di rilascio di garanzie pubbliche agevolate a norma dell'articolo 17 del Decreto Legislativo n. 102/2004 successivamente prorogato con Decisione della Commissione Europea C(2014)4211 del 20 giugno 2014 n. SA.38793.
- ISMEA, in conformità con le disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato e nel rispetto della programmazione regionale, svolge operazioni di riordino fondiario favorendo l'insediamento di giovani in agricoltura e la creazione di efficienti aziende agricole;
- ISMEA gestisce, inoltre, le misure agevolative previste del Titolo I Capo III del D.Lgs. 21 aprile 2000, n.185, così come modificato dal D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116, dirette a favorire lo sviluppo e il consolidamento dell'imprenditorialità giovanile in agricoltura nonché il ricambio generazionale;
- Tutto quanto sopra premesso, considerato e visto si conviene di approvare quanto segue:

Articolo 1

Utilizzo degli strumenti finanziari

1. La Regione **Calabria**, nel rispetto delle norme di cui all'art. 38 del regolamento UE 1303/2013, può avvalersi del Fondo di garanzia e/o del Fondo credito ISMEA per sostenere le iniziative di sviluppo e di start up delle imprese agricole favorendo, tra l'altro, l'accesso delle stesse al mercato del credito.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono inseriti nelle misure del PSR finalizzate agli investimenti con l'obiettivo di finanziare le iniziative relative al rilascio di garanzie e/o di prestiti, prevedendo specifici stanziamenti.
3. Per gli interventi di cui al comma 1 si applicano i criteri, le condizioni e le modalità operative proprie del Fondo di garanzia e/o del Fondo credito in quanto compatibili con le norme previste dal regolamento UE n. 1303/2013.
4. Le risorse della Regione **Calabria** del PSR destinate al Fondo di garanzia e/o al Fondo credito ISMEA, costituiscono un capitale separato all'interno del Fondo e consentono il rilascio di garanzie e/o l'erogazione di prestiti alle imprese agricole del territorio di riferimento.
5. ISMEA è tenuta a produrre alla Regione **Calabria** apposite rendicontazioni trimestrali sulle operazioni in essere e/o realizzate, e sostiene, per quanto di sua competenza, l'Autorità di gestione negli adempimenti previsti dall'art. 46 – la Calabria sull'attuazione degli strumenti finanziari – del regolamento UE n. 1303/2013.

Articolo 2

Strumenti a favore dei giovani agricoltori

1. La Regione **Calabria** e ISMEA stabiliscono forme di collaborazione al fine di garantire, nel rispetto del principio di complementarietà degli interventi, un utilizzo sinergico degli strumenti agevolativi nazionali a favore dei giovani

agricoltori e le analoghe misure previste nei programmi di sviluppo rurale.

2. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, la Regione **Calabria** e l'ISMEA, nel rispetto delle norme nazionali e dell'Unione europea sugli aiuti di stato, sugli appalti pubblici e norme pertinenti, possono concordare forme di collaborazione finanziaria e definire avvisi comuni per l'accesso alle misure agevolative nazionali e regionali, con l'obiettivo di garantire la massima sinergia e la semplificazione del carico amministrativo per i beneficiari.

Articolo 3

Accordi attuativi

1. Il presente accordo non vincola la Regione **Calabria** all'utilizzo degli strumenti finanziari e di coordinamento di cui agli articoli 1 e 2.
2. La Regione **Calabria** potrà attivare, anche singolarmente e, se del caso, in combinazione con i servizi informativi di accompagnamento, ciascuno degli strumenti e delle forme di collaborazione di cui agli articoli 1 e 2, sulla base di un accordo con ISMEA. Gli accordi per l'utilizzo degli Strumenti finanziari di cui all'articolo 1 sono redatti come Accordi di finanziamento in conformità a quanto previsto dall'allegato IV del regolamento UE n. 1303/2013.

Articolo 4

Disposizioni generali

1. Per quanto non espressamente regolato nei precedenti articoli, in ordine ai rapporti tra Regione **Calabria** ed ISMEA, si applicano gli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Luogo, data

Il Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari e
Forestali

La Regione **Calabria**
.....

ISMEA

All. 2

Piano operativo per la definizione dell'accordo attuativo per l'utilizzo degli strumenti finanziari di cui all'articolo 1 dello schema di accordo-tipo ai sensi dell'art.15 della legge n.241/90 tra il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, le Regioni/PA e l'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA) per l'attivazione degli strumenti finanziari nazionali nei PSR 2014-2020

1. La Regione **Calabria** e l'ISMEA, nel quadro di un coordinamento metodologico nazionale dell'attuazione degli strumenti finanziari nell'ambito della programmazione 2014-2020, concordano – nell'ambito di un cronoprogramma condiviso – lo svolgimento in collaborazione delle attività per la redazione dell'accordo di finanziamento, curandone i contenuti – ove pertinenti – così come previsti dall'allegato 4 di cui al regolamento UE 1303/2013, articolo 38.
2. In particolare, l'ISMEA si impegna a supportare la Regione **Calabria** nella verifica e armonizzazione della metodologia regionale con quella nazionale degli strumenti finanziari e nello specifico, per quanto riguarda:
 - a. la redazione della valutazione *ex ante* di cui all'articolo 37 del Regolamento UE 1303/2013. In particolare: (i) strategia di investimento; (ii) valutazione effetto leva; (iii) *set* risultati attesi a fine programmazione; (iv) principali aspetti inerenti la rendicontazione e il reimpiego delle risorse entro ed oltre la programmazione;
 - b. la redazione delle misure tipo degli strumenti finanziari nell'ambito dei PSR 2010 – 2020;
 - c. il dialogo con il sistema bancario e gli altri soggetti economici del territorio per il più efficace utilizzo degli strumenti finanziari che la Regione **Calabria** vorrà concretamente attivare nell'ambito del proprio PSR.
3. la Regione **Calabria** si impegna a:
 - a. pianificare e realizzare la valutazione *ex ante* ai fini della concreta implementazione degli strumenti finanziari nell'ambito del proprio PSR;
 - b. organizzare tavoli di informazione e di supporto con il sistema bancario del territorio e con gli altri soggetti economici interessati, ai fini della condivisione della funzionalità degli strumenti finanziari concretamente implementati nel proprio PSR;
 - c. fornire all'ISMEA le informazioni e gli elementi quantitativi disponibili necessari per lo svolgimento delle attività indicate al precedente punto sub 2.

Allegato al piano operativo

Sintesi delle linee guida per l'inserimento degli strumenti finanziari (SF) nei PSR

Contenuto dei programmi (norme regolamentari e linee guida)

L'utilizzo di SF nei PSR deve essere giustificato dalla valutazione ex-ante specifica per gli strumenti (art. 37.2 Reg.1303/2013)

La valutazione può essere realizzata in fasi successive e non deve essere conclusa al momento dell'adozione del programma, ma solo prima del versamento dei contributi (art. 37.3 Reg. 1303/2013)

Contenuti minimi del programma (Linee guida SF della Commissione, par. 6.3):

- È necessario quanto meno indicare, tramite un «ampio testo» nella parte comune alle misure, la possibilità di erogare aiuti attraverso SF oltre che tramite sovvenzioni, o tramite una combinazione di sovvenzioni e SF
- È opportuno inserire ulteriori informazioni man mano che va avanti la valutazione ex-ante degli SF
- Non possono essere anticipati i risultati della valutazione ex-ante, ma allo stesso tempo deve essere rispettata la coerenza con la strategia e la SWOT

Contenuto minimo per evitare successive modifiche ai programmi

Il programma può essere adottato, con la previsione di utilizzo di SF, anche senza la valutazione ex-ante o comunque senza una valutazione ex-ante completa

Gli SF possono essere attivati al completamento della valutazione ex-ante, senza necessità di modificare il programma (purché sia stato inserito un contenuto sufficiente e questo non sia contraddetto dai risultati della valutazione).

Valutazione ex-ante come elemento prioritario

Uno sforzo per l'avvio in tempi brevi della valutazione ex-ante degli strumenti finanziari consentirebbe di avere elementi solidi da inserire nel testo dei programmi prima dell'adozione definitiva degli stessi, risolvendo i dubbi su eventuali necessità di successive modifiche dei programmi

Come ricordato, non è necessaria la conclusione formale del documento. È sufficiente avere dei primi risultati solidi su alcuni elementi chiave da poter inserire nel testo dei PSR:

- Individuazione e quantificazione del Gap;
- Individuazione della tipologia di strumento e di prodotto utilizzato;
- Giustificazione della modalità di implementazione utilizzata.

È opportuno ricordare che uno degli elementi di criticità dell'attuale programmazione nell'uso di SF è stata un'attuazione ritardata rispetto all'avvio dei programmi. È opportuno dunque uno sforzo per essere pronti ad attivare gli strumenti già con i primi bandi.

Suggerimenti sul testo dei programmi

Di seguito alcuni suggerimenti sulla base:

- di quanto emerge dalle norme e dalle linee guida comunitarie;
- mettendo a sistema quanto diverse AdG hanno già inserito nei programmi.

Swot:

- È opportuno condurre una sintetica analisi della situazione del mercato del credito nel contesto regionale, evidenziando punti di debolezza e minacce;
- È opportuno basare l'analisi su alcuni Indicatori di Contesto Specifici;
- Non devono essere quelli che saranno utilizzati nella valutazione per la quantificazione del gap di mercato. Sono sufficienti indicatori più generici:
 - Banca d'Italia: Impieghi al settore agricolo; erogazioni M/L termine; sofferenze; tasso di decadimento;
 - Ismea-Sgfa: erogazioni creditizie ex art. 43 del TU Bancario
 - Questi valori possono essere rapportati a variabili di settore quali: SAU, Valore aggiunto di settore ecc.

Analisi dei fabbisogni:

Dai risultati della SWOT dovrebbe emergere un fabbisogno di sostegno al credito, tramite idonei strumenti, funzionale alla facilitazione degli investimenti sostenuti dal programma (es. per la competitività e l'innovazione)

Strategia:

Argomentare come, sulla base di quanto emerso nei precedenti capitoli del Programma, l'utilizzo di strumenti finanziari per l'erogazione degli aiuti sia in grado di rafforzare la strategia, in termini di perseguimento delle priorità/focus area attraverso il set di misure individuate (es. leva finanziaria, maggiore copertura del fabbisogno finanziario dei beneficiari ecc.)

Misure:

Le linee guida della Commissione individuano nelle misure, e in particolare nel paragrafo sulle disposizioni comuni a più misure (8.1), il capitolo in cui fornire le informazioni più specifiche sulla tipologia e le caratteristiche degli SF da utilizzare;

Rimangono i dubbi già esposti su quanto il contenuto possa essere specifico in assenza di una valutazione ex-ante sufficientemente avanzata (tipo di strumento, modalità di implementazione ecc.)

Nel testo di ciascuna misura interessata, nel paragrafo «Tipo di sostegno» va indicata l'erogazione di aiuti tramite SF

Piano finanziario:

Nella tabella «ripartizione per misura e tipo di operazione con diverso tasso di partecipazione del FEASR» è richiesta una specifica sul tasso di cofinanziamento ed il budget previsto per gli SF

Va compilata solo nel caso sia previsto un tasso di partecipazione FEASR specifico o si utilizzi la maggiorazione del tasso di partecipazione del 10% (Reg. 1305/2013, art. 59.4)

SARDEGNA**L.R. 17-11-2010 n. 15****Disposizioni in materia di agricoltura.****Art. 17** *Interventi a favore del ricambio generazionale in agricoltura.*

1. Le risorse del fondo gestito dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo (ISMEA) per l'attuazione della misura 4.19 del POR Sardegna 2000-2006 sono destinate, per il tramite dello stesso Istituto, all'attuazione, nel territorio regionale, degli interventi di ricambio generazionale in agricoltura di cui al regime di aiuti denominato "Agevolazioni per l'inserimento in agricoltura" registrato presso la Commissione europea con il n. XA259/09.

2. A valere sulle stesse risorse sono riconosciuti ad ISMEA gli oneri amministrativi secondo le modalità già in atto per la gestione della misura 4.19 del POR Sardegna 2000-2006.

VENETO**L.R. 12-12-2003 n. 40****Nuove norme per gli interventi in agricoltura.****Art. 33***Interventi cofinanziati dall'ISMEA.*

1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, è autorizzata a stipulare apposita convenzione con l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) per i compiti al medesimo affidati in materia di organizzazione e svolgimento delle operazioni di formazione o arrotondamento della proprietà contadina dal [decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419](#) "Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli [articoli 11 e 14 della L. 15 marzo 1997, n. 59](#)".

2. La convenzione regola i rapporti fra la Regione e l'ISMEA e stabilisce fra l'altro:

a) l'istituzione presso l'ISMEA di un fondo di rotazione per le operazioni di formazione o arrotondamento della proprietà contadina poste in essere dalle imprese agricole i cui fondi sono ubicati nel territorio regionale;

b) le modalità e le procedure per la dotazione finanziaria del fondo;

c) le procedure per la definizione del programma regionale di intervento in relazione alle disponibilità finanziarie e alle priorità operative o territoriali determinate dalla Regione;

d) le attività e le gestioni tecniche, finanziarie e amministrative di competenza rispettivamente della Regione e dell'ISMEA nonché i procedimenti di attuazione degli interventi.

3. Il fondo di rotazione, costituito ai sensi del comma 2, è cofinanziato in uguale misura dalla Regione e dall'ISMEA ed è altresì incrementato dalle somme rese disponibili dalle quote annue versate da imprese agricole i cui fondi sono ubicati nel territorio regionale per le operazioni di miglioramento fondiario poste in essere ai sensi della [legge 26 maggio 1965, n. 590](#) "Disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice".

MOLISE**L.R. 16-4-2003 n. 15.****Interventi per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione del territorio montano.****TITOLO V****Misure di sostegno e sviluppo per l'economia locale****Art. 13***Aiuti per l'agricoltura nei territori montani.*

1. Il Programma di sviluppo delle aree montane, di cui al comma 1 dell'articolo 3, in linea con quanto stabilito nel P.O.R. Molise 2000/2006 ed in conformità con gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo GUCE C28 del 1° febbraio 2000, promuove lo sviluppo e l'efficienza delle aziende agricole ubicate nei territori di montagna e persegue i seguenti obiettivi attraverso le Comunità montane:

a) interventi di miglioramento fondiario;

b) aiuti per ricomposizione e ampliamenti fondiari;

c) opere di adduzione, accumulo e distribuzione ad uso irriguo;

d) adeguamento e costruzione di ricoveri per bestiame, modernizzazione del parco macchine trattrici, delle attrezzature per il lavoro nei campi, per lo stoccaggio, lavorazione, trasformazione e trasporto dei prodotti agricoli aziendali e per le attività di stalla;

e) acquisto di apparecchiature e di programmi informatici per la gestione aziendale;

f) acquisto di riproduttori maschi e femmine di qualità pregiata, registrati nei libri genealogici o nei registri di razza;

g) primo acquisto animali;

h) promozione dei prodotti tradizionali delle aree montane.

2. La Regione Molise riconosce e sostiene la costituzione e l'ampliamento delle associazioni dei produttori e dei consorzi di tutela che operano nel territorio montano che hanno come finalità la qualificazione delle produzioni montane.

3. La Regione Molise, in applicazione di quanto previsto dall'*articolo 4, comma 4 della legge 15 dicembre 1998, n. 441*, stipulerà con ISMEA (ex Cassa per la formazione della proprietà contadina) una convenzione allo scopo di

cofinanziare progetti per l'acquisto terreni, con priorità alle imprese ubicate in territorio montano condotte da giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni.

4. La Regione Molise interviene a sostegno degli interventi di trasferimento di fabbricati e/o attività aziendali agricole, in seguito ad ordinanze emesse per motivi di interesse pubblico. L'ordinanza di trasferimento diventa eseguibile contestualmente alla emanazione del provvedimento di aiuto.